



A D C

**Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili  
Sindacato Nazionale Unitario**

**OSSERVAZIONI E COMMENTI  
ALLA PROPOSTA DI RIFORMA DEL D.LGS 39/2005  
FORMULATA DAL CONSIGLIO NAZIONALE**

la nostra Associazione è ormai da molti anni che ritiene necessarie modifiche al D.lgs 139/2005 ed è ormai da tempo che raccogliamo proposte in tal senso.

La “chiamata” del CNDCEC ad un confronto è senz’altro apprezzabile, così come cogliamo con favore il segnale di apertura mostrato nell’invitare le associazioni sindacali e tutti gli iscritti, ad intervenire al confronto. Un tema così delicato ed importante per la categoria merita però dei tempi di studio e confronto decisamente più ampi da quelli proposti. Auspichiamo pertanto che il dibattito non si fermi all’assemblea del prossimo quattro luglio ma prosegua sui vari tavoli e per un tempo adeguato.

L’Associazione Dottori Commercialisti ha predisposto un documento analitico indicando, articolo per articolo, le osservazioni e le proprie proposte di modifica, evidenziate in una terza colonna aggiunta al confronto già fatto dal CNDCEC tra il testo vigente e la sua proposta. Con questo documento di sintesi intendiamo invece riassumere quelli che a nostro parere sono i punti “focali” di una possibile riforma dell’Ordinamento, identificati secondo quelle che riteniamo essere in questo momento le esigenze della categoria, che a nostra volta abbiamo colto dai diversi segnali che ci inviano i colleghi.

**Oggetto della professione**

A tale proposito condividiamo il pensiero di tanti colleghi, molte sono le attività richieste dal mercato che grazie al bagaglio di conoscenza ed esperienza i dottori commercialisti sono stati chiamati ad affrontare. Tra queste, forte spinta è stata data in ambito di certificazioni fiscali, nel ruolo di sussidiarietà (anche se non formalizzata) della P.A., nello svolgimento di pubblici servizi (ne è un riconoscimento indiretto quello fatto dall’Autorità di garanzia dello sciopero), nell’ausilio alla Giustizia nelle crisi di impresa e nel sovraindebitamento ma altre si affacciano alla nostra porta. **Oggi è importante che tutte queste funzioni, egregiamente svolte dai commercialisti, trovino un riconoscimento giuridico, anche con funzioni esclusive. Altre professioni sono riuscite ad ottenere riconoscimenti simili ed è pertanto doveroso provare ad ottenerle impiegando tempo e risorse.**

Scelta imprescindibile per una vera riforma è adeguare l’oggetto della professione cercando di indicare in esso le nuove funzioni ed i nuovi compiti che il Dottore Commercialista è già chiamato a svolgere dai tempi e dal mercato.



A D C

## **Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili Sindacato Nazionale Unitario**

Una riforma che si limiti a modifiche della composizione della struttura verticistica e delle regole elettorali non è una vera riforma a nostro avviso, sarebbe un'occasione mancata per rilanciare la professione nel nuovo millennio e renderla al passo con i tempi.

La nostra analisi parte dal controllo esterni e ci piace ribadire con forza che nei collegi sindacali di ogni Ente, del settore privato e della Pubblica Amministrazione, delle Fondazioni e degli Enti non commerciali, fatti salvi i requisiti per il controllo legale dei conti, la competenza deve essere dei Commercialisti!!! Non è possibile tollerare in Enti pubblici (siano essi Ordini professionali o altri Enti non territoriali) in Casse di Previdenza, in Fondazioni di ogni tipo, la presenza nei collegi di professionalità estranee. Ma le nostre proposte vertono anche sull'individuazione di alcune nuove funzioni, legate alle nuove tecnologie, che il Dottore Commercialista può svolgere a pieno titolo e che devono essere inserite tra le attività che possiamo svolgere.

Per citarne alcune **la gestione tecnico-finanziaria degli scambi ed investimenti internazionali, il business procurement e export management, la consulenza relativa ai sistemi di regolamento e finanziamento delle transazioni internazionali, change management, l'ottimizzazione, lo sviluppo e il controllo della gestione finanziaria d'impresa, la consulenza per la predisposizione e gestione delle fasi di avvio delle start-up.**

### **Incompatibilità**

Questo tema necessita di molta attenzione perché coinvolge molto da vicino la problematica dell'elusione previdenziale.

Occorre definire con esattezza quali siano i limiti delle società di servizi in ausilio alla attività professionale affinché non diventino una modalità per stornare compensi da assoggettare alla contribuzione obbligatoria dei professionisti iscritti in Albi.

E' necessario valutare bene tutte le ipotesi di svolgimento della attività "imprenditoriale in proprio", sia in forma individuale che attraverso gli incarichi di gestione societaria, ma lasciare libero lo svolgimento dell'attività di amministratore, liquidatore, gestore di attività di impresa svolta professionalmente e non per un interesse personale.

Bisogna invece permettere lo svolgimento, magari non prevalente e in forme di società di capitali, di attività marginali che non abbiano ad oggetto le stesse attività previste dall'ordinamento professionale. Poiché incompatibilità troppo ampie oggi vengono viste solo come una limitazione ed un orpello inutile.

Bene tutto ciò che va nel senso di avvicinare la determinazione del reddito delle stp a quello dei lavoratori autonomi e i conseguenti obblighi previdenziali di chi esercita la professione con questa modalità associativa, forse si potrebbe pensare anche alla previsione di costituire delle reti professionali.



A D C

## **Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili Sindacato Nazionale Unitario**

### **Circoscrizioni degli Ordini**

L'associazione è contraria a qualsiasi proposta di accorpamento degli Ordini. Gli Ordini devono mantenere una circoscrizione che faccia riferimento alle circoscrizioni dei Tribunali, ma anche l'attuale previsione di almeno un Ordine per Provincia. Il rapporto tra iscritti e loro rappresentanti diretti e Magistrati è da curare proprio alla luce dell'importanza che la nostra professione ha acquisito nel tempo nell'ausilio della Giustizia. Accorpare Ordini per avere istituzioni sempre più numerose allontana inoltre la "base" dall'Istituzione e dai rappresentanti e questo è un "disturbo" di cui la categoria soffre già, non dobbiamo certo allargarlo. Sarebbe invece opportuno ed utile studiare una rete di supporto agli ordini piccoli che garantisca loro servizi comuni a costi contenuti. Tutto ciò si può ottenere consentendo loro aggregazioni volontarie per l'acquisizione dei servizi. Se la ratio della norma vuole essere un contenimento dei costi, questi devono essere ricercati in una spending revue da attuare su tutti i costi del Consiglio Nazionale.

### **Assemblee e voto degli iscritti**

Riteniamo che vada mantenuta la convocazione via Pec soprattutto negli Ordini di minori dimensioni. Nelle assemblee non elettive va mantenuto il voto per delega indispensabile per garantire una maggiore partecipazione all'espressione della volontà, soprattutto negli Ordini di grandi dimensioni. Nelle assemblee elettive va mantenuto il voto per corrispondenza che consente, anche a chi è impossibilitato a presenziare, di partecipare alla scelta dei propri rappresentanti.

### **Composizione dei Consigli degli Ordini**

Riteniamo che il sistema elettorale debba essere modificato per garantire una maggiore rappresentanza alle minoranze ed evitare che una maggioranza ottenuta con uno scarto modesto di voti garantisca comunque la presenza dei rappresentanti di un'unica lista nel Consiglio.

### **Limite ai mandati**

Il limite di due mandati, anche non consecutivi, che deve riguardare tutti gli Organi dell'Ordine (Consiglio, Collegio Revisori, Consiglio di disciplina) deve essere tassativo, indipendentemente dall'aver rivestito o meno la carica di Presidente. Non riteniamo corretto l'impedimento al Consigliere di disciplina di candidarsi per il Consiglio dell'Ordine dopo aver terminato il proprio mandato nel Consiglio di disciplina.



A D C

## Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili Sindacato Nazionale Unitario

### Specializzazioni

Come più volte affermato l'Associazione non è contraria alle specializzazioni ma ritiene che la peculiarità e il successo della nostra professione, affermatosi in quasi totale assenza di esclusive, è stata ed è una formazione giuridico economica completa e complessa l'inserimento del titolo di **specialista tra gli elementi obbligatori potrebbe creare un'eccessiva segmentazione delle funzioni, minandone tale peculiarità e divenendo discriminante nei confronti dei colleghi, che tale titolo non hanno o non possono conseguirlo per diversi motivi, nonostante abbiano acquisito negli anni per esperienza e formazione, una solida conoscenza in alcune aree della professione.**

Fermo restando quanto asserito, riteniamo che se si desidera inserire ugualmente la specializzazione quale elemento distintivo del commercialista, è necessario preventivamente individuare le aree che caratterizzeranno le specializzazioni ed esse non dovranno in alcun modo essere tra quelle che hanno costituito sino ad oggi l'oggetto principale della professione; sarebbe infatti discriminante attribuire il titolo di specialista a colui il quale frequenta un corso della Scuola di Alta Formazione e non concederlo (anche solo perché non richiesto) a colui il quale quella materia la conosce e padroneggia esercitandola da diversi anni. Riteniamo inoltre che la limitazione del quinquennio di attività per l'acquisizione del titolo penalizzi inutilmente i giovani. Riteniamo comunque che il tema necessiti di maggior approfondimento e confronto all'interno della professione e che una proposta prematura ed affrettata non giovi alla categoria.

### Formazione

La formazione è parte integrante, indispensabile e qualificante del percorso professionale del Commercialista. La formazione obbligatoria, ed in alcuni casi con obblighi distinti per lo svolgimento di specifiche attività o per il mantenimento dell'iscrizione in alcuni elenchi, non deve costituire un ostacolo allo svolgimento dell'attività o un balzello solo formale.

La formazione deve essere seria, approfondita, in materie veramente qualificanti, non può costituire un business ma la risposta ad una necessità. I colleghi che firmano un foglio presenze o strisciano un badge all'inizio ed alla fine di un evento, "facendo altro" nel corso dello stesso non possono essere considerati adempienti, in questo caso più che l'Ordinamento dovrà essere il regolamento di FPC a dettare regole più rigide di controllo.

Ma tutto ciò ripetiamo non deve essere visto come un ostacolo in più per chi è iscritto all'Ordine professionale. Una attenzione particolare alla formazione nell'ottica delle specializzazioni di cui al punto precedente va senz'altro prestata. **Pur non essendo d'accordo sul limitare alla sola formazione SAF quella utile ai fini del riconoscimento di una specializzazione, pensiamo che i percorsi formativi possano essere in qualche modo valutati nell'ottica dell'adeguatezza del mantenimento di una specializzazione riconosciuta.**



**A D C**

**Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili  
Sindacato Nazionale Unitario**

Ci auguriamo che le nostre proposte e quelle che sicuramente perverranno da tutta la categoria trovino il giusto spazio di dibattito e confronto nella certezza che solo attraverso questi si ottenga una riforma condivisa e utile ai colleghi e al Paese.

La Giunta ADC

Roma 20 giugno 2018

<p><b>D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139</b>  <a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow">http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow</a> - 1 <b>Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34.</b></p>	<p><b>TESTO PROPOSTO DAL CNDCEC MAGGIO 2018</b></p>
<p><b>Capo I DISPOSIZIONI GENERALI</b></p>	<p><b>Capo I DISPOSIZIONI GENERALI</b></p>
<p><b>1. Oggetto della professione.</b>  1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato «Albo», è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.  2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:  a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;  b) le perizie e le consulenze tecniche;  c) le ispezioni e le revisioni amministrative;  d) la verifica e ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;  e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;  f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.  3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:  a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché</p>	<p><b>1. Oggetto della professione.</b>  1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato «Albo», è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie, amministrative e della crisi d'impresa.  2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:  a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;  b) le perizie e le consulenze tecniche;  c) le ispezioni e le revisioni amministrative;  d) la verifica e ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile, anche in formato digitale, delle imprese ed enti pubblici e privati;  e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;  f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.  3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:  a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché</p>

<p>l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;</p> <p>b) le valutazioni di azienda;</p> <p>c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;</p> <p>d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;</p> <p>e) le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;</p> <p>f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile;</p> <p>g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;</p> <p>h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;</p> <p>i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di</p>	<p>l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;</p> <p>b) le valutazioni di azienda;</p> <p>c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;</p> <p>d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, <b>di custode</b>, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;</p> <p><b>d bis) gli incarichi di cui agli articoli 67, comma 3, lettera d); 124; 160; 161; 182 bis; 182 quinquies; 182 septies; 186 bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</b></p> <p><b>d ter) gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 9, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e di cui agli articoli 4 e ss. del Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202;</b></p> <p>e) le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, <b>anche</b> qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;</p> <p>f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile <b>e da altre disposizioni normative;</b></p> <p>g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;</p> <p>h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;</p> <p>i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di</p>	<p>e b funz risch</p> <p>g bi di co</p>
---	--	---

<p>distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;</p> <p>l) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;</p> <p>m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;</p> <p>n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;</p> <p>o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;</p> <p>p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;</p> <p>q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo.</p> <p>4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:</p> <p>a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;</p>	<p>distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;</p> <p>l) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;</p> <p>m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;</p> <p>n) <b>progettazione, rendicontazione e controllo dei finanziamenti pubblici a chiunque erogati</b>;</p> <p>o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;</p> <p>p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;</p> <p><b>p bis) il deposito dell'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 codice civile, secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;</b></p> <p><b>p ter) la certificazione e/o l'attestazione, contabile, amministrativa o fiscale, relativamente ai flussi di dati digitali;</b></p> <p><b>p quater) l'attività di consulenza in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti;</b></p> <p>q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo.</p> <p><b>4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:</b></p> <p>a) tenuta e redazione dei libri contabili e fiscali; controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;</p> <p><b>a-bis) adempimenti previsti da norme vigenti in</b></p>	<p>m) b</p> <p>invest</p> <p>expo</p> <p>finan</p> <p>m)</p> <p>piani</p> <p>ripos</p> <p>m) q</p> <p>e il c</p> <p>m)</p> <p>form</p> <p>inter</p> <p>m) s</p> <p>delle</p> <p>p bis</p> <p>secon</p> <p>secon</p> <p>decre</p> <p>modi</p> <p>traso</p> <p>di az</p> <p>di az</p> <p>p ter</p> <p>l'atte</p> <p>relati</p> <p>digit</p> <p>attivi</p> <p>digita</p>
---	--	---

<p>b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;</p> <p>c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;</p> <p>d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;</p> <p>e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;</p> <p>f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni;</p> <p>f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;</p>	<p>materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. La tenuta e la redazione dei relativi libri; <del>Lo svolgimento di ogni funzione che sia affine, connessa e conseguente alla cura degli adempimenti suddetti;</del></p> <p>b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;</p> <p>c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;</p> <p>d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al <b>decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39</b>, il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;</p> <p>e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al <b>decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39</b>, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;</p> <p>f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni;</p> <p>f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;</p> <p><b>g) l'amministrazione di condomini ai sensi dell'articolo 71 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;</b></p> <p><b>h) l'attività di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e al decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180.</b></p>
--	--



<p>a) della professione di notaio;  b) della professione di giornalista professionista;  c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;  d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;  e) dell'attività di promotore finanziario.</p> <p>2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.</p> <p>3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.</p> <p>4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo</p>	<p>della professione di notaio;  b) <b>con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale della professione di giornalista professionista;</b>  c) <b>con la qualifica di imprenditore commerciale individuale;</b>  d) <b>con la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale;</b>  <del>e) con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione, in presenza di un interesse economico prevalente del professionista.</del>  f) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;  g) dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.</p> <p>2. L'incompatibilità di cui alle lettere c) e d) non sussiste se l'oggetto della attività è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, ad attività di mero godimento o conservative. <del>ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.</del></p> <p>3. In presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione l'incompatibilità di cui alla lettera d) è esclusa nel caso in cui il fatturato individuale dell'iscritto sia prevalente rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile.</p> <p>4. L'incompatibilità di cui alla lettera d) è altresì esclusa qualora l'iscritto sia socio di una società tra professionisti, anche multidisciplinare, costituita e operante nel rispetto delle prescrizioni di legge.</p> <p>5. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.</p> <p>6. La situazione di incompatibilità è accertata dal Consiglio dell'Ordine in sede di verifica periodica dell'albo</p>	<p>Ripri della</p> <p>e) co deleg presi indiv econ</p> <p>Ripri</p> <p>2. L'i sussi esclu famil ovve amm profe colui</p> <p>4. L'i esclu profe oper</p> <p>Nota l'inc</p>
---	--	---



<p>regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente decreto e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della giustizia.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> <b>GLI ORDINI TERRITORIALI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> <b>GLI ORDINI TERRITORIALI</b></p>	
<p><b>7. Circostrizione dell'Ordine territoriale.</b>  1. In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno o il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo.  2. In ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia.  3. L'assemblea degli iscritti, convocata a norma dell'articolo 23, può richiedere al Ministro della giustizia di disporre la confluenza dell'Ordine in un ordine territoriale viciniore. Sulla proposta decide, con decreto, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio dell'Ordine viciniore, previo parere del Consiglio nazionale.</p>	<p><b>7. Circostrizione dell'Ordine territoriale.</b>  1. In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno o il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo.  <del>2. In ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia.</del>  2. L'assemblea degli iscritti, convocata a norma dell'articolo 23, può richiedere al Ministro della giustizia di disporre la confluenza dell'Ordine in un ordine territoriale viciniore. Sulla proposta decide, con decreto, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio dell'Ordine viciniore, previo parere del Consiglio nazionale.</p>	<p>Ripri  2. In  min  territ</p>
<p><b>8. Organi dell'Ordine territoriale.</b>  1. Sono organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti.</p>	<p><b>8. Organi dell'Ordine territoriale.</b>  1. Sono organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, l'Assemblea degli iscritti, il Collegio dei revisori, <b>il Consiglio di disciplina e i Collegi di disciplina.</b></p>	
<p><b>9. Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilità dei consiglieri.</b>  1. Il Consiglio dell'Ordine è composto da membri eletti, fra gli iscritti nell'Albo, sia nella Sezione A Commercialisti sia nella Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A Commercialisti un numero minimo di</p>	<p><b>9. Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilità dei consiglieri.</b>  1. Il Consiglio dell'Ordine è composto da membri eletti, fra gli iscritti nell'Albo, sia nella Sezione A Commercialisti sia nella Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A Commercialisti un numero minimo di</p>	

<p>rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti.</p> <p>2. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell'Ordine è determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, nel modo che segue:</p> <p>a) sette membri, se gli iscritti non superano il numero di duecento;</p> <p>b) nove membri, se gli iscritti superano il numero di duecento, ma non superano il numero di cinquecento;</p> <p>c) undici membri, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di millecinquecento;</p> <p>d) quindici membri, se gli iscritti superano il numero di millecinquecento.</p> <p>3. Alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di cui al comma 2, ed al riparto di cui al comma 1 provvede il Presidente all'atto della convocazione dell'Assemblea elettorale.</p> <p>4. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'Albo.</p> <p>5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo.</p> <p>6. Le elezioni dei Consigli dell'Ordine si tengono tutte nella stessa data e si svolgono in due giornate consecutive.</p> <p>7. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni spetta al Consiglio nazionale, che deve comunque fissarla nell'arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consigli dell'Ordine.</p> <p>8. Il Consiglio dell'Ordine, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in carica quattro anni.</p> <p>9. I consiglieri dell'Ordine ed il Presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.</p>	<p>rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti.</p> <p>2. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell'Ordine è determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, nel modo che segue:</p> <p>a) sette membri, se gli iscritti non superano il numero di duecento;</p> <p>b) nove membri, se gli iscritti superano il numero di duecento, ma non superano il numero di cinquecento;</p> <p>c) undici membri, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di millecinquecento;</p> <p>d) quindici membri, se gli iscritti superano il numero di millecinquecento.</p> <p>3. Alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di cui al comma 2, ed al riparto di cui al comma 1 provvede il Presidente all'atto della convocazione dell'Assemblea elettorale.</p> <p>4. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'Albo.</p> <p>5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo. <b>Non sono candidabili al Consiglio dell'Ordine i componenti del Consiglio di disciplina territoriale uscente.</b></p> <p>6. Le elezioni dei Consigli dell'Ordine si tengono tutte nella stessa data e si svolgono in due giornate consecutive.</p> <p>7. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni spetta al Consiglio nazionale, che deve <b>comunque</b> fissarla nell'arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consigli dell'Ordine.</p> <p>8. Il Consiglio dell'Ordine, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in carica quattro anni.</p> <p>9. I consiglieri dell'Ordine ed il Presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.</p>	<p>NOT.</p> <p>di no</p> <p>al Co</p> <p>taie</p> <p>quali</p> <p>5. L'e</p> <p>data</p> <p>abbia</p> <p>nella</p> <p>at-Ce</p> <p>discip</p> <p>NOT.</p> <p>9. I c</p> <p>essen</p> <p>cons</p> <p>mane</p> <p>dura</p> <p>dimis</p>
--	---	---

<p><b>10. Cariche del Consiglio.</b></p> <p>1. Fatta salva la carica del presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, secondo le modalità di cui all'articolo 21, ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.</p> <p>2. Il vicepresidente sostituisce per l'ordinaria amministrazione il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.</p> <p>3. Può essere eletto presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo.</p> <p>4. Ove manchino, o siano impediti, sia il presidente che il vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età.</p> <p>5. Ove manchi o sia impedito il segretario, le funzioni sono svolte dal consigliere più giovane per età.</p>	<p><b>10. Cariche del Consiglio.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>	
<p><b>11. Attribuzioni del Presidente.</b></p> <p>1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare.</p> <p>2. Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.</p>	<p><b>11. Attribuzioni del Presidente.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>	
<p><b>12. Attribuzioni del Consiglio.</b></p> <p>1. Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:</p> <p>a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);</p> <p>b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;</p> <p>c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;</p>	<p><b>12. Attribuzioni del Consiglio.</b></p> <p>1. Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:</p> <p>a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);</p> <p>b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;</p> <p>c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;</p>	<p>a ambi rapp attrib 29, c</p>

<p>d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;</p> <p>e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;</p> <p>f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;</p> <p>g) delibera i provvedimenti disciplinari;</p> <p>h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;</p> <p>i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;</p> <p>l) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;</p> <p>m) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;</p> <p>n) delibera la convocazione dell'Assemblea;</p> <p>o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;</p> <p>p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo</p>	<p>d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;</p> <p>e) cura l'aggiornamento dell'albo e comunica in tempo reale al Consiglio nazionale le variazioni apportate per via telematica; verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti;</p> <p>f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;</p> <p>g) vigila sulla condotta degli iscritti e trasmette al Consiglio di disciplina gli atti relativi alle violazioni di cui all'articolo 49, comma 1, di cui sia venuto a conoscenza;</p> <p>h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su richiesta di parte, fra gli iscritti ed i loro clienti;</p> <p>i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari ai sensi dell'articolo 2233 codice civile a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;</p> <p>l) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine anche utilizzando le forme di collaborazione previste per le pubbliche amministrazioni, alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;</p> <p>m) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;</p> <p>m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del Consiglio di disciplina, assicurando l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a un terzo dei candidati;</p> <p>n) delibera la convocazione dell'Assemblea;</p> <p>o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;</p> <p>p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo</p>	<p>e temp varia perio sussi</p> <p>h) i sorg gli is viola richie NOT comp</p>
---	---	---

<p>per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;</p> <p>q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29;</p> <p>r) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.</p>	<p>per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;</p> <p>q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29;</p> <p>r) promuove e organizza la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti, <b>attribuendo direttamente crediti formativi ai propri eventi di aggiornamento professionale</b>, e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi. <b>L'attività di formazione svolta dagli Ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non ha fini di lucro;</b></p> <p>s) <b>predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo.</b></p>
<p><b>13. Riunioni consiliari.</b></p> <p>1. Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta al mese. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, entro i dieci giorni successivi.</p> <p>2. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.</p> <p>3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.</p> <p>4. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.</p>	<p><b>13. Riunioni consiliari.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>
<p><b>14. Decadenza dalla carica di consigliere.</b></p> <p>1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.</p>	<p><b>14. Decadenza dalla carica di consigliere.</b></p> <p>1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.</p> <p><b>2. Il componente del Consiglio dell'Ordine destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione o radiazione non definitivo è sospeso dalla carica. Il componente del Consiglio dell'Ordine decade e deve</b></p>

	<p>essere sostituito nel caso in cui le citate sanzioni disciplinari siano divenute definitive a seguito dell'eventuale giudizio dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale o per lo spirare del termine per l'impugnazione.</p>	
<p><b>15. Delegazione dell'Ordine presso il tribunale.</b>  1. Il Consiglio dell'Ordine del capoluogo di provincia può nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine, una delegazione di uno o più consiglieri che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'autorità giudiziaria e amministrativa, avuto riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione.</p> <p>2. Alla nomina della delegazione si provvede con gli stessi criteri di proporzionalità e rappresentatività che si applicano per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.</p>	<p><b>15. Delegazione dell'Ordine presso il tribunale.</b>  1. Qualora la circoscrizione dell'Ordine sia formata dai circondari di più tribunali, il Consiglio dell'Ordine <del>del capoluogo di provincia</del> deve nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine, una delegazione di uno o più consiglieri che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'autorità giudiziaria e amministrativa, avuto riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione.</p> <p>2. Alla nomina della delegazione si provvede con gli stessi criteri di proporzionalità e rappresentatività che si applicano per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.</p>	<p>1. Qu circo capo di tri comp Cons amm comp profe</p> <p>NOT costi Cons svolg esige</p>
<p><b>16. Sostituzione dei componenti del Consiglio.</b>  1. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste.</p> <p>2. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.</p>	<p><b>16. Incompatibilità e sostituzione dei componenti del Consiglio.</b>  1. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste. La sostituzione dei consiglieri con i primi dei non eletti nelle rispettive liste deve avvenire nel corso della prima seduta utile successiva al venir meno dei consiglieri.</p> <p>2. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.</p>	

<p>3. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. Il presidente deve di diritto, entro sessanta giorni dalla intervenuta decadenza, convocare e tenere l'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio.</p> <p>4. In caso di impedimento del presidente, tale attribuzione è esercitata dal presidente del tribunale nel cui circondario l'Ordine è istituito.</p>	<p>3. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. Il presidente deve di diritto, entro sessanta giorni dalla intervenuta decadenza, convocare e tenere l'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio.</p> <p>4. In caso di impedimento <b>o di inerzia</b> del presidente, tale attribuzione è esercitata dal presidente del tribunale nel cui circondario l'Ordine è istituito.</p> <p><b>5. La carica di consigliere dell'Ordine è incompatibile con quella di consigliere nazionale e di consigliere di disciplina territoriale e nazionale, nonché di componente degli organi direttivi delle Casse di previdenza.</b></p> <p><b>6. Coloro che rivestono più cariche incompatibili sono tenuti ad optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell'opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza.</b></p>
<p><b>17. Scioglimento del Consiglio.</b></p> <p>1. Il Consiglio può essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provvede alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi.</p> <p>2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria.</p> <p>3. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il Commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio nazionale, a convocare e tenere l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio disciolto o non costituito.</p>	<p><b>17. Scioglimento del Consiglio.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>
<p><b>18. Assemblea.</b></p> <p>1. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza</p>	<p><b>18. Assemblea.</b></p> <p>1. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza</p>

<p>e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>2. L'avviso, almeno venti giorni prima, è spedito mediante raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettronica a firma digitale ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione, a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine per la durata del predetto termine.</p> <p>3. Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unità, può tener luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse. Salvo il disposto dell'articolo 21, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.</p> <p>4. Il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti.</p> <p>5. Constatata la validità dell'Assemblea, qualora un quinto degli iscritti ne faccia domanda, il presidente ed il segretario sono nominati dall'Assemblea.</p>	<p>e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>2. L'avviso, almeno <b>dieci</b> giorni prima, è spedito mediante <b>posta elettronica certificata</b>, raccomandata postale, <b>fax</b>, messaggio di posta elettronica a firma digitale, ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione, a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine per la durata del predetto termine.</p> <p>3. <del>Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unità</del>, Può tener luogo dell'avviso spedito <b>con le modalità di cui al comma 2</b> la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi <del>di settimane diverse</del>. <b>La notizia è diffusa anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Ordine e mediante altre comunicazioni dell'Ordine.</b> Salvo il disposto dell'articolo 21, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.</p> <p>4. Il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti.</p> <p>5. Constatata la validità dell'Assemblea, qualora un quinto degli iscritti ne faccia domanda, il presidente ed il segretario sono nominati dall'Assemblea.</p> <p><b>6. Non è ammesso il voto per delega.</b></p>	<p>2. L'...</p> <p>medi...</p> <p>posta...</p> <p>digit...</p> <p>verifi...</p> <p>dell'a...</p> <p>mod...</p> <p>pred...</p> <p>3. O...</p> <p>unità...</p> <p>mod...</p> <p>e pu...</p> <p>per...</p> <p>notiz...</p> <p>web...</p> <p>dell'O...</p>
<p><b>19. Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti.</b></p> <p>1. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo</p>	<p><b>19. Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti.</b></p>	<p>6. E...</p> <p>oltre...</p> <p>a tre...</p>

<p>dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di novembre di ogni anno.</p> <p>2. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di aprile di ogni anno.</p>	<p>Identico</p>
<p><b>20. Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.</b></p> <p>1. Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine il presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 8, almeno trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio nazionale per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine.</p> <p>2. Gli iscritti sospesi per morosità sono convocati ai fini dell'assemblea elettorale, ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto.</p> <p>3. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonché il numero dei seggi componenti il Consiglio rispettivamente afferenti alle Sezioni A Commercialisti e B Esperti contabili dell'Albo, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1.</p>	<p><b>20. Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.</b></p> <p>1. Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine il presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 8, almeno <b>quarantacinque</b> giorni prima della data fissata dal Consiglio nazionale per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine.</p> <p>2. Gli iscritti sospesi per morosità sono convocati ai fini dell'assemblea elettorale, ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto.</p> <p>3. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonché il numero dei seggi componenti il Consiglio rispettivamente afferenti alle Sezioni A Commercialisti e B Esperti contabili dell'Albo, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1.</p>
<p><b>21. Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori.</b></p> <p>1. L'Assemblea si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal presidente e dal segretario.</p> <p>2. L'assemblea è valida se interviene almeno un decimo degli aventi diritto.</p> <p>3. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei votanti, l'Assemblea viene riconvocata entro i trenta giorni successivi. L'eventuale ulteriore mancanza di partecipanti alla votazione comporta la nomina di un</p>	<p><b>21. Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori.</b></p> <p>1. L'Assemblea si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal presidente e dal segretario.</p> <p>2. L'assemblea è valida se interviene almeno un decimo degli aventi diritto.</p> <p>3. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei votanti, l'Assemblea viene riconvocata entro i trenta giorni successivi. L'eventuale ulteriore mancanza di partecipanti alla votazione comporta la nomina di un</p>

<p>commissario da parte del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale.</p> <p>4. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 20, e che hanno almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo.</p> <p>5. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1. Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale.</p> <p>6. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.</p> <p>7. È consentito esprimere il voto per i candidati di una sola lista.</p> <p>8. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente.</p> <p>9. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere escluso il presidente.</p> <p>10. Non è ammesso il voto per delega; i Consigli dell'Ordine possono stabilire che il voto sia espresso per corrispondenza, adottando le opportune garanzie a tutela della segretezza e della personalità del voto.</p> <p>11. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso. I seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti.</p> <p>12. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei</p>	<p>commissario da parte del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale.</p> <p>4. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 20, e che hanno almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo.</p> <p>5. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di <b>tre</b> unità, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1 <b>e in modo da assicurare equilibrio tra i generi tale che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a un terzo dei candidati.</b> Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale.</p> <p>6. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.</p> <p>7. È consentito esprimere il voto per i candidati di una sola lista.</p> <p>8. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente.</p> <p>9. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere escluso il presidente.</p> <p><b>10. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza. <del>I Consigli dell'Ordine possono stabilire che il voto sia espresso per corrispondenza, adottando le opportune garanzie a tutela della segretezza e della personalità del voto.</del></b></p> <p><b>11. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti tutti i seggi qualora la lista che si colloca seconda per numero di voti conseguiti non abbia raggiunto il 20% dei voti validamente espressi. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.</b> Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in</p>	<p>10. dell'Ordine espresso garanzie del voto</p> <p>11. A voti arrotondati assemblea minore</p>
---	--	--

seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.

13. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti.

14. È consentita l'istituzione di più seggi elettorali, come Disciplinata dal regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lett. p). In tal caso, i risultati di ciascun seggio vengono trasmessi per la definizione del risultato complessivo al seggio elettorale presieduto dal presidente.

15. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti,

caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.

11 bis. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso qualora la lista che si colloca seconda per numero di voti conseguiti abbia raggiunto una percentuale compresa tra il 20% ed il 40% dei voti validamente espressi. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.

11 ter. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i tre quinti dei seggi arrotondati per eccesso qualora la lista che si colloca seconda per numero di voti conseguiti abbia raggiunto una percentuale superiore al 40% dei voti validamente espressi. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.

12. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti.

13. È consentita l'istituzione di più seggi elettorali, come Disciplinata dal regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lett. p). In tal caso, i risultati di ciascun seggio vengono trasmessi per la definizione del risultato complessivo al seggio elettorale presieduto dal presidente.

14. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti,

In b  
cand  
prefe  
caso  
che p



<p>3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.</p> <p>4. L'assemblea degli Ordini locali con meno di mille iscritti può eleggere, in alternativa al collegio dei revisori, un revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio.</p> <p>5. Il collegio dei revisori o il revisore unico non partecipano ai lavori del Consiglio dell'Ordine.</p>	<p>3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.</p> <p>4. L'assemblea degli Ordini locali con meno di mille iscritti può eleggere, in alternativa al collegio dei revisori, un revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio.</p> <p>5. Il collegio dei revisori o il revisore unico <b>assistono</b> ai lavori del Consiglio dell'Ordine <b>e dell'assemblea degli iscritti</b>.</p> <p>6. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i consiglieri dell'Ordine. L'incarico di revisione non può essere esercitato dai componenti del Consiglio dell'Ordine e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina. I revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ordine o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.</p>
	<p><b>24 -bis. Il Consiglio di disciplina territoriale.</b></p> <p>1. Presso ogni Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è istituito il Consiglio di disciplina territoriale.</p> <p>2. Al Consiglio di disciplina territoriale è attribuito il potere disciplinare.</p> <p>3. Il Consiglio di disciplina territoriale, a mezzo dei Collegi di disciplina istituiti in seno ad esso ai sensi dell'articolo 24 -<i>ter</i>, avvia l'azione, istruisce e decide le questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell'Albo, nell'elenco speciale e nel registro del tirocinio tenuti dall'Ordine territoriale.</p> <p>4. Il Consiglio di disciplina territoriale è formato nel modo che segue:</p> <p>a) tre componenti effettivi più due supplenti se gli iscritti</p>

non superano il numero di 1.000;  
b) cinque componenti effettivi più due supplenti se gli iscritti non superano il numero di 5.000;  
c) nove componenti effettivi più due supplenti se gli iscritti superano il numero di 5.000.

5. I componenti del Consiglio di disciplina territoriale sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine, con le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e dal regolamento adottato dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dello stesso decreto.

6. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere dell'Ordine. Non possono essere nominati al Consiglio di disciplina i candidati nelle liste per l'elezione del Consiglio dell'Ordine in carica nonché i componenti del Consiglio dell'Ordine uscente.

7. Il Consiglio di disciplina territoriale elegge al proprio interno il presidente, il vicepresidente e il segretario.

8. I componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione sono sostituiti dai componenti supplenti già nominati dal presidente del competente tribunale, secondo l'ordine risultante dal provvedimento di nomina.

9. Il componente del Consiglio di disciplina destinatario di un provvedimento disciplinare è obbligato ad astenersi. Il componente del Consiglio di disciplina decade e deve essere sostituito in caso di sanzione disciplinare divenuta definitiva a seguito dell'eventuale giudizio dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale o per lo spirare del termine per l'impugnazione.

10. Il Consiglio di disciplina territoriale opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

11. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla maggioranza dei componenti il Consiglio. In caso di

6. L.  
è inc  
Non  
i ca  
dell'O  
dell'O

	<p>parità prevale il voto del presidente.</p> <p>12. Le funzioni di segreteria del Consiglio di disciplina sono svolte dalla segreteria dell'Ordine che, sotto la direzione del presidente del Consiglio di disciplina, effettua gli adempimenti necessari per l'attività operativa relativa alla funzione disciplinare.</p> <p>13. Il Consiglio dell'Ordine provvede a dotare il Consiglio di disciplina del personale e delle risorse necessarie per il suo funzionamento. Le spese del Consiglio di disciplina sono a carico del Consiglio dell'Ordine territoriale.</p> <p>14. Le riunioni del Consiglio di disciplina hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio dell'Ordine e sono tenute presso la sede dell'Ordine.</p> <p>15. Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine presso cui è istituito e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di disciplina.</p>	
	<p><b>24 - ter. Collegi di disciplina.</b></p> <p>1. In seno ai Consigli di disciplina territoriali sono istituiti i Collegi di disciplina.</p> <p>2. I Collegi di disciplina devono essere formati da tre componenti.</p> <p>3. L'assegnazione dei consiglieri ai Collegi è effettuata dal Consiglio di disciplina, che ne delibera preventivamente i criteri.</p> <p>4. I Collegi di disciplina esercitano l'azione disciplinare in maniera autonoma e senza alcun vincolo gerarchico con il Consiglio di disciplina. In relazione ai fascicoli assegnati, ai Collegi di disciplina spetta il potere di avviare l'azione, di istruire e di decidere le questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell'Albo, nell'elenco speciale dei non esercenti e nel registro del tirocinio tenuti dall'Ordine territoriale.</p> <p>5. Al fine di consentire ai Collegi istituiti l'esercizio dell'azione disciplinare, il Consiglio di disciplina, o il suo presidente all'uopo delegato, assegna ad essi i fascicoli formati a seguito della ricezione di esposti o la</p>	

	<p>conoscenza di notizie potenzialmente rilevanti a fini disciplinari.</p> <p>6. L'assegnazione dei fascicoli ai Collegi è effettuata con i criteri deliberati dal Consiglio di disciplina. Ove il Consiglio di disciplina riconosca sussistenti cause di astensione o di ricasazione di componenti di Collegi, i criteri prestabiliti sono derogabili. Nei casi di particolare complessità, gravità, e rilevanza, il Consiglio di disciplina può decidere con delibera motivata che la questione sia da esso trattata a Collegi riuniti.</p> <p>7. Il presidente del Consiglio di disciplina presiede uno dei Collegi. Gli altri Collegi eleggono al proprio interno il presidente e il segretario.</p> <p>8. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti con un quorum costitutivo non inferiore alla maggioranza dei componenti il Collegio. In caso di parità prevale il voto del presidente.</p> <p>9. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria dell'Ordine che, sotto la direzione del presidente del Collegio, effettua gli adempimenti necessari per l'attività operativa relativa alla funzione disciplinare.</p> <p>10. I Collegi di disciplina durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio di disciplina.</p> <p>11. L'indicazione del Consiglio di disciplina portata dalle successive norme del presente decreto è riferita ai Collegi di disciplina in relazione ad attribuzioni di questi.</p>	
	<p><b>24 – <i>quater</i>. Assemblea dei Presidenti</b></p> <p>1. È istituita l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali.</p> <p>2. Partecipano all'Assemblea i Presidenti di tutti gli Ordini o, in sostituzione di ciascuno di loro, il Vicepresidente. In caso di impedimento di entrambi, potrà partecipare un membro del Consiglio munito di delega scritta.</p> <p>3. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente del Consiglio Nazionale, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento.</p> <p>4. L'Assemblea approva il bilancio preventivo ed il conto</p>	<p>3. L' dal P giorn costi</p>

	<p>consuntivo del Consiglio Nazionale, i compensi dei componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori di cui all'articolo 33 e del Consiglio di disciplina nazionale. L'Assemblea esprime inoltre il proprio parere sugli argomenti che il Consiglio stesso ritenga di sottoporle.</p> <p>5. L'Assemblea si esprime con votazione palese e ciascun Presidente esprime un numero di voti pari a quelli determinati ai sensi dell'articolo 25, comma 9.</p> <p>6. Per l'elezione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 33 l'Assemblea si esprime a scrutinio segreto e ciascun Presidente esprime un solo voto a prescindere dal numero di iscritti all'Ordine.</p>	diritt
<b>Capo III</b> <b>Il Consiglio Nazionale</b>	<b>Capo III</b> <b>Il Consiglio Nazionale, il collegio dei revisori, il Consiglio Nazionale di disciplina</b>	
	<b>Sezione I</b> <b>Il Consiglio nazionale</b>	
<b>25. Composizione ed elezione del Consiglio nazionale.</b> <p>1. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è costituito presso il Ministero della giustizia.</p> <p>2. Esso è composto di ventuno membri eletti fra gli iscritti nell'Albo, di cui almeno undici fra gli iscritti nell'Albo nella Sezione A Commercialisti, garantendo la proporzionalità rispetto al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo.</p> <p>3. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo, ai sensi del precedente articolo 20, ed hanno un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell'Albo.</p> <p>4. L'elettorato passivo alla carica di presidente è riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Il candidato presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.</p> <p>5. L'elettorato attivo spetta ai Consigli degli Ordini che lo</p>	<b>25. Composizione ed elezione del Consiglio nazionale.</b> <p>1. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è costituito presso il Ministero della giustizia.</p> <p>2. Esso è composto di ventuno membri eletti fra gli iscritti nell'Albo, di cui almeno undici fra gli iscritti nell'Albo nella Sezione A Commercialisti, garantendo la proporzionalità rispetto al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo.</p> <p>3. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo, ai sensi del precedente articolo 20, ed hanno un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell'Albo.</p> <p>4. L'elettorato passivo alla carica di presidente è riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Il candidato presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.</p> <p>5. <b>I Consigli neo eletti degli Ordini territoriali esercitano</b></p>	<p>4. L</p> <p>riserv</p> <p>dell'A</p> <p>in pr</p> <p>un C</p> <p>nazio</p>

esercitano presso la propria sede tutti nello stesso giorno ed almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale. La data viene indicata, sentito il Consiglio nazionale, dal Ministro della giustizia. È consentito esprimere il voto per una sola lista.

6. La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovrà essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2, da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione.

7. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.

8. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Ministero della giustizia verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. La violazione delle predette disposizioni comporta l'esclusione dalla procedura elettorale.

9. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento, ed un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre.

10. Sono eletti, oltre al presidente, i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi, calcolati ai sensi del comma 9.

11. Ogni presidente comunica il voto del proprio Consiglio ad una commissione, nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti nell'Albo, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede alla somma

**l'elettorato attivo** presso la propria sede **e** tutti nello stesso giorno, ~~ed~~ almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale. La data **delle elezioni** viene indicata, sentito il Consiglio nazionale, dal Ministro della giustizia. È consentito esprimere il voto per una sola lista.

6. La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovrà essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2, da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione.

7. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.

8. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Ministero della giustizia verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. La violazione delle predette disposizioni comporta l'esclusione dalla procedura elettorale.

9. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento, ed un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre.

10. Sono eletti, oltre al presidente, i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi, calcolati ai sensi del comma 9.

11. Ogni presidente comunica il voto del proprio Consiglio ad una commissione, nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti nell'Albo, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede alla somma

<p>dei voti ottenuti da ciascuna lista, formando la graduatoria delle liste in base al numero dei voti riportati su base nazionale e proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti.</p> <p>12. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.</p> <p>13. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. La decorrenza della nomina si computa dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.</p> <p>14. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.</p>	<p>dei voti ottenuti da ciascuna lista, formando la graduatoria delle liste in base al numero dei voti riportati su base nazionale e proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti.</p> <p>12. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.</p> <p>13. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. La decorrenza della nomina si computa dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti. <b>È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie e dai casi previsti dall'articolo 27, comma 6.</b></p> <p>14. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.</p>
<p><b>26. Cariche.</b></p> <p>1. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno un vice presidente, un segretario e un tesoriere.</p> <p>2. Il Consiglio nazionale al suo interno può eleggere un comitato esecutivo composto, oltre che dalle cariche di cui al comma 1, da altri tre consiglieri.</p> <p>3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal vice presidente per l'ordinaria amministrazione.</p> <p>4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.</p>	<p><b>26. Cariche.</b></p> <p>1. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno un vice presidente, un segretario e un tesoriere.</p> <p><b>2. Il Consiglio nazionale al suo interno può eleggere un comitato esecutivo composto dalle sole cariche di cui al comma 1, ovvero da queste e da altri tre consiglieri.</b></p> <p>3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal vice presidente per l'ordinaria amministrazione.</p> <p>4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.</p>
<p><b>27. Incompatibilità - Sostituzione dei componenti.</b></p> <p>1. Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale, nonché rivestire contemporaneamente cariche negli organi direttivi della cassa di previdenza.</p> <p>2. Coloro che rivestono più cariche incompatibili sono</p>	<p><b>27. Incompatibilità - Sostituzione dei componenti.</b></p> <p><b>1. Ai componenti del Consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 5.</b></p> <p>2. Coloro che rivestono più cariche incompatibili sono</p>

<p>tenuti ad optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell'opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza.</p> <p>3. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti seguendo l'ordine di lista.</p> <p>4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.</p> <p>5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. In caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 25.</p>	<p>tenuti ad optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell'opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza.</p> <p>3. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti seguendo l'ordine di lista.</p> <p>4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.</p> <p>5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. In caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 25.</p> <p>6. Il componente del Consiglio Nazionale destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione o radiazione non definitivo è sospeso dalla carica. Il componente del Consiglio Nazionale decade e deve essere sostituito nel caso in cui le citate sanzioni disciplinari siano divenute definitive a seguito dell'eventuale giudizio dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale o per lo spirare del termine per l'impugnazione.</p>
<p><b>28. Scioglimento del Consiglio.</b></p> <p>1. Il Ministro della giustizia può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge.</p> <p>2. In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio.</p>	<p><b>28. Scioglimento del Consiglio.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>
<p><b>29. Attribuzioni.</b></p> <p>1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli Albi</p>	<p><b>29. Attribuzioni.</b></p> <p>1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli Albi e</p>

<p>e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;</p> <p>b) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;</p> <p>c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione Disciplinare a livello territoriale e nazionale;</p> <p>d) coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;</p> <p>e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;</p> <p>f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione;</p> <p>g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;</p> <p>h) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;</p> <p>i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;</p> <p>j) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia;</p> <p>m) valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;</p>	<p>promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;</p> <p>b) formula pareri, <del>quando ne è richiesto</del>, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;</p> <p>c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;</p> <p>d) coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative tese al miglioramento ed al perfezionamento professionale, <del>nonché l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39 -bis</del>;</p> <p>e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;</p> <p>f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione;</p> <p>g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;</p> <p>h) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento e per la copertura degli oneri derivanti dall'eventuale stipula della polizza collettiva, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;</p> <p>i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;</p> <p>j) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia;</p> <p>m) formula il regolamento della formazione professionale continua, valuta ed approva gli eventi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali e tutti gli eventi organizzati dai soggetti autorizzati;</p>	<p>N.B. I Ma è form</p>
---	--	---------------------------------

<p>n) propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni;</p> <p>o) determina l'organizzazione dei propri uffici, curando altresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;</p> <p>p) esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché negli altri casi previsti dalla legge;</p> <p>q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 26.</p>	<p>n) propone al Ministro competente ogni due anni i parametri da applicare quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato fra le parti, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale sia resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge;</p> <p>o) determina l'organizzazione dei propri uffici, curando altresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;</p> <p>p) esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché negli altri casi previsti dalla legge;</p> <p>q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 26;</p> <p>r) sceglie, sulla base delle candidature presentate, i consiglieri nazionali effettivi che compongono il Consiglio di disciplina nazionale e con proprio regolamento, approvato dal Ministro della giustizia, disciplina l'elezione dei soggetti che andranno a comporre lo stesso organo in caso di assenza o di insufficienti candidature di consiglieri nazionali;</p> <p>s) può stipulare forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di dottore commercialista e di esperto contabile, uniformi per tutti gli iscritti all'Albo e con oneri a carico del proprio bilancio, scegliendo l'impresa assicuratrice con procedure di evidenza pubblica poste in essere nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;</p> <p>t) può istituire, con separata contribuzione a carico degli iscritti nell'Albo, un fondo di garanzia per il ristoro dei danni comportanti responsabilità civile, causati dagli iscritti nell'Albo nell'esercizio dell'attività professionale, disciplinando con proprio regolamento, approvato dal Ministro della giustizia, le modalità di istituzione e gestione del fondo;</p>	<p>n</p> <p>para</p> <p>dell'i</p> <p>state</p> <p>giudi</p> <p>profe</p> <p>pres</p> <p>NOTA</p> <p>Quan</p> <p>carico</p> <p>garan</p>
---	---	---

	<p>u) predispone il progetto di bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;</p> <p>v) può stipulare, attraverso procedure ad evidenza pubblica, altri contratti e convenzioni a sostegno dell'attività degli iscritti.</p>	
<p><b>30. Riunioni consiliari.</b></p> <p>1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di più di un terzo dei membri.</p> <p>2. Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.</p> <p>3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.</p> <p>4. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. In caso di assenza o impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere più giovane per iscrizione nell'Albo.</p> <p>6. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.</p>	<p><b>30. Riunioni consiliari.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>	
<p><b>31. Notificazione delle decisioni.</b></p> <p>1. Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine al quale l'interessato appartiene, nonché al Consiglio dell'Ordine e al Ministero della giustizia.</p>	<p><b>31. Notificazione delle decisioni.</b></p> <p>1. Le decisioni del Consiglio nazionale <b>relative a ricorsi in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco dei non esercenti, di elezione a componente del Consiglio dell'Ordine o del Collegio dei revisori sono trasmesse entro 30 giorni, unitamente al fascicolo originale, alla segreteria del Consiglio nazionale presso il Ministero della giustizia.</b></p> <p>2. La decisione è pubblicata mediante deposito presso la segreteria indicata, che ne cura la notifica entro i successivi trenta giorni agli interessati, al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio dell'Ordine <b>che ha emesso la deliberazione su cui si è pronunciato il Consiglio nazionale, al pubblico ministero, e al Consiglio dell'Ordine e al Ministero della giustizia.</b></p>	

<p><b>32. Reclami.</b></p> <p>1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell'Ordine, possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.</p> <p>2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio.</p> <p>3. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme previste nel presente articolo.</p>	<p><b>32. Reclami.</b></p> <p>1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale <del>in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell'Ordine</del>, di cui all'articolo 31 possono essere impugnate <del>dall'iscritto destinatario del provvedimento</del> e dal pubblico ministero entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica <del>della deliberazione stessa</del> dinanzi al tribunale <del>ordinario</del> del luogo dove ha sede il Consiglio <del>dell'Ordine</del> che ha emesso la deliberazione <del>su cui si è pronunciato il Consiglio nazionale</del>.</p> <p>2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio.</p> <p>3. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme previste nel presente articolo.</p> <p>4. Le decisioni del Consiglio Nazionale relative ai reclami contro i risultati delle elezioni sono impugnabili dinanzi alla Corte di Cassazione.</p>
	<p><b>Sezione II</b> <b>Il Collegio dei revisori</b></p>
<p><b>33. Il collegio dei revisori.</b></p> <p>1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che durano in carica quattro anni e devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e nel registro dei revisori contabili. La carica di componente del Collegio dei revisori è incompatibile con la carica di presidente, di componente dei Consigli degli Ordini o di componente degli Organi direttivi della Cassa di Previdenza.</p> <p>2. I revisori dei conti sono eletti dai presidenti degli ordini territoriali riuniti in assemblea.</p> <p>3. Alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 2 provvede il presidente del Consiglio nazionale.</p>	<p><b>33. Il collegio dei revisori.</b></p> <p>1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che durano in carica quattro anni e devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e nel registro dei <del>revisori contabili</del> <b>revisori legali</b>. La carica di componente del Collegio dei revisori è incompatibile con la carica di presidente, di componente dei Consigli degli Ordini o di componente degli Organi direttivi della Cassa di Previdenza. <b>I revisori possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.</b></p> <p>2. I revisori dei conti sono eletti dai presidenti degli ordini territoriali riuniti in assemblea.</p> <p>3. Alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 2 provvede il presidente del Consiglio nazionale.</p>

<p>4. Sono eletti i tre candidati più votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.</p> <p>5. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.</p> <p>6. Il collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consiglio nazionale.</p>	<p>4. Sono eletti i tre candidati più votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.</p> <p>5. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.</p> <p>6. Il collegio dei revisori <b>assiste</b> ai lavori del Consiglio nazionale.</p> <p>7. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio Nazionale. L'incarico di revisione non può essere esercitato dai componenti del Consiglio Nazionale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina. I revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso il Consiglio Nazionale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.</p>
	<p><b>Sezione III</b> <b>Il Consiglio di disciplina nazionale</b></p>
	<p><b>33 -bis. Il Consiglio di disciplina nazionale.</b></p> <p>1. Il Consiglio di disciplina nazionale è istituito presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.</p> <p>2. Esso è formato da almeno sei componenti scelti dal Consiglio nazionale sulla base delle candidature presentate da consiglieri nazionali effettivi aspiranti alla carica di componente del Consiglio di disciplina nazionale. Qualora non sia presentata alcuna candidatura, ovvero il numero delle candidature risulti insufficiente, il Consiglio nazionale procede all'elezione dei soggetti che andranno a comporre il Consiglio di disciplina nazionale.</p> <p>3. Al Consiglio di disciplina nazionale sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni</p>

	<p>disciplinari riguardanti gli iscritti nell'Albo, nell'elenco speciale non esercenti e nel registro del tirocinio tenuti dagli Ordini territoriali.</p> <p>4. Il Consiglio di disciplina nazionale opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relativi al procedimento disciplinare.</p> <p>5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla maggioranza dei componenti il Consiglio. In caso di parità prevale il voto del presidente.</p> <p>6. Il Consiglio Nazionale nomina il presidente e il segretario del Consiglio di disciplina nazionale.</p> <p>7. Le riunioni del Consiglio di disciplina hanno luogo separatamente da quelle dei membri del Consiglio nazionale che svolgono funzione amministrative e si tengono presso la sede del Consiglio nazionale.</p> <p>8. Il componente del Consiglio di disciplina nazionale destinatario di un provvedimento disciplinare è obbligato ad astenersi. Il componente del Consiglio di disciplina nazionale decade e deve essere sostituito in caso di sanzione disciplinare divenuta definitiva a seguito dell'eventuale giudizio dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale o per lo spirare del termine per l'impugnazione.</p> <p>9. Il Consiglio di disciplina nazionale resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio nazionale e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di disciplina nazionale.</p>	
	<p><b>33 -ter. Notificazione delle decisioni del Consiglio di disciplina nazionale.</b></p> <p>1. Le decisioni del Consiglio di disciplina nazionale sono trasmesse entro 30 giorni, unitamente al fascicolo originale, alla segreteria del Consiglio nazionale presso il Ministero della giustizia.</p> <p>2. La decisione è pubblicata mediante deposito presso la segreteria indicata, che ne cura la notifica entro i successivi trenta giorni all'iscritto destinatario del provvedimento, al pubblico ministero e al presidente del</p>	

	<p>tribunale della circoscrizione in cui ha sede l'Ordine al quale l'interessato appartiene, nonché al Consiglio dell'Ordine.</p>	
	<p><b>33 -<i>quater</i>. Impugnazione decisioni del Consiglio di disciplina nazionale.</b></p> <p>1. Le decisioni del Consiglio di disciplina nazionale possono essere impugnate dall'iscritto destinatario del provvedimento e dal pubblico ministero dinanzi al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il Consiglio di disciplina territoriale che ha emesso la deliberazione impugnata.</p> <p>2. L'impugnativa deve essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della decisione del Consiglio di disciplina nazionale.</p> <p>3. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero ed il soggetto destinatario del provvedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.</p> <p>4. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme previste nel presente articolo.</p>	
<p><b>CAPO IV</b> <b>GLI ALBI, LE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI, I TITOLI PROFESSIONALI</b></p>	<p><b>CAPO IV</b> <b>GLI ALBI, LE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI, I TITOLI PROFESSIONALI</b></p>	
<p><b>Sezione I</b> <b>ALBI ED ELENCHI</b></p>	<p><b>Sezione I</b> <b>ALBI ED ELENCHI</b></p>	
<p><b>34. Albo ed elenco dei non esercenti.</b></p> <p>1. Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo.</p> <p>2. Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e dell'elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme che consentono la gestione dell'archivio storico dell'Albo e dell'elenco.</p> <p>3. L'Albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine, essere comunicato al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al presidente della Corte di appello, ai</p>	<p><b>34. Albo ed elenco dei non esercenti.</b></p> <p>1. Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo.</p> <p>2. Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e dell'elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme che consentono la gestione dell'archivio storico dell'Albo e dell'elenco.</p> <p>3. L'Albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine, essere comunicato al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al presidente della Corte di appello, ai</p>	

<p>presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine, nonché agli altri Consigli dell'Ordine.</p> <p>4. La comunicazione al Consiglio nazionale di cui al comma 3 avviene, con cadenza semestrale, a mezzo del portale informatico del Consiglio nazionale medesimo, per via telematica a norma delle vigenti disposizioni, anche regolamentari.</p> <p>5. L'Albo è diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente:</p> <p>a) Sezione A Commercialisti; b) Sezione B Esperti contabili.</p> <p>6. Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili.</p> <p>7. L'Albo è compilato per ordine di anzianità dell'iscrizione e può portare un indice per ordine alfabetico.</p> <p>8. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6.</p>	<p>presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine, nonché agli altri Consigli dell'Ordine.</p> <p>4. La comunicazione al Consiglio nazionale di cui al comma 3 avviene <b>contestualmente alle variazioni apportate a mezzo</b> del portale informatico del Consiglio nazionale medesimo, per via telematica a norma delle vigenti disposizioni, anche regolamentari.</p> <p>5. L'Albo è diviso in tre Sezioni, denominate rispettivamente:</p> <p>a) Sezione A Commercialisti; b) Sezione B Esperti contabili; <b>c) Sezione C Società tra professionisti.</b></p> <p>6. <b>Le Sezioni A), B) dell'Albo devono</b> contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo anche telematico dello studio professionale, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori <b>legali</b>.</p> <p><b>La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzazione professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute o docenti universitari di ruolo in materie economico aziendali. In aggiunta ai dati ed alle notizie richiesti per le Sezioni A) e B), in questi elenchi deve essere indicato per ciascun iscritto nella sezione A il titolo di specializzazione.</b></p> <p><b>Nella Sezione C) dell'Albo sono iscritte le società tra professionisti e le società multidisciplinari che esercitano prevalentemente le attività previste dall'articolo 1 nella circoscrizione dell'Ordine.</b></p> <p>7. L'Albo è compilato per ordine di anzianità dell'iscrizione e può portare un indice per ordine alfabetico.</p> <p>8. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6. <b>Gli iscritti in tale elenco sono esonerati</b></p>	<p>Com cont l'insc elem conf non espe in al quan inse elem nece che non che prin discr</p>
---	---	--

	<p>dall'obbligo assicurativo e dall'obbligo della formazione professionale.</p>	<p>colu Alta perc mate da rifo intro Sezi suda ripor titolo ad ricor richi devo di cons cons ragio nella</p>
<p><b>35. Divieto di iscrizione in più Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianità.</b>  1. Non si può essere iscritti che in un solo Albo, in una sola Sezione o in un solo elenco speciale. L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.  2. La data di iscrizione in ciascuna sezione dell'Albo stabilisce la relativa anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'Albo nella medesima Sezione hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione. Coloro che, avendone maturato il titolo, provvedono alla cancellazione dalla Sezione, o elenco speciale di una Sezione ed alla iscrizione in un'altra Sezione, o elenco speciale di altra Sezione, hanno l'anzianità derivante da quest'ultima iscrizione.</p>	<p><b>35. Divieto di iscrizione in più Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianità.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>	

<p><b>36. Requisiti per la iscrizione nell'Albo.</b></p> <p>1. Per l'iscrizione nell'Albo è necessario:</p> <p>a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocità;</p> <p>b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;</p> <p>c) essere di condotta irreprensibile;</p> <p>d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento.</p> <p>2. Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo.</p> <p>3. Per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti è altresì necessario:</p> <p>a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche(magistrale) in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico-aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame è stato sostenuto.</p> <p>4. Per l'iscrizione alla Sezione B Esperti contabili è altresì necessario:</p>	<p><b>36. Requisiti per la iscrizione nell'Albo.</b></p> <p>1. Per l'iscrizione nell'Albo è necessario:</p> <p><del>a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato estero;</del></p> <p>a) godere il pieno esercizio dei diritti civili;</p> <p>b) essere di condotta irreprensibile;</p> <p>c) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento.</p> <p>d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 4.</p> <p><del>2. Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo.</del></p> <p>2. Il domicilio professionale coincide con il luogo il professionista esercita in modo stabile, continuativo e prevalente la propria attività, e deve risultare da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'iscritto.</p> <p>3. Per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti è altresì necessario:</p> <p>a) essere in possesso di una laurea <b>magistrale della classe LM 56 "Scienze dell'economia" o della classe LM 77 "Scienze economico aziendali", istituite ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270; ovvero</b> essere in possesso di una laurea <b>specialistica</b> della classe 64/S <b>"Scienza dell'economia"</b> o della classe 84/S <b>"Scienze economico-aziendali"</b> istituite ai sensi del DM 3 novembre 1999, n. 509; ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame è stato sostenuto.</p> <p>4. Per l'iscrizione alla Sezione B Esperti contabili è altresì necessario:</p>
--	---

<p>a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in scienze economiche (28);</p> <p>b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative. 4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.</p>	<p>a) essere in possesso di una laurea triennale della classe L18 "Scienza dell'economia e della gestione aziendale" o della classe L33 "Scienze economiche" istituite ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270; ovvero di una laurea triennale della classe L17 "Scienze dell'economia e della gestione aziendale" o della classe L28 "Scienze economiche" istituite ai sensi del DM 3 novembre 1999, n. 509;</p> <p>b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative. 4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.</p>
<p><b>37. Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti.</b></p> <p>1. La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale è presentata al Consiglio dell'Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo.</p> <p>2. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.</p> <p>3. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda.</p> <p>4. La deliberazione è motivata ed è notificata, entro quindici giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine locale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.</p> <p>5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.</p> <p>6. <del>Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla</del></p>	<p><b>37. Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti.</b></p> <p>1. La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale è presentata al Consiglio dell'Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo.</p> <p>2. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.</p> <p>3. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda.</p> <p>4. La deliberazione è motivata ed è notificata, entro quindici giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine locale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.</p> <p>5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.</p> <p>6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo 26</p>

<p>domanda nel termine stabilito dal comma 3, l'interessato può, entro e non oltre i successivi trenta giorni, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.</p> <p>6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE.</p>	<p>marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE.</p> <p>7. Il Consiglio dell'Ordine che ha disposto l'iscrizione di una società tra professionisti nella sezione C dell'albo comunica l'avvenuta iscrizione agli Ordini nei quali risultano iscritti i professionisti soci della società.</p>
<p><b>38. Trasferimento.</b></p> <p>1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale.</p> <p>2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza.</p> <p>3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione.</p> <p>4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 37.</p>	<p><b>38. Trasferimento.</b></p> <p>1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale.</p> <p>2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza.</p> <p>3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento <del>penale</del> e disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione.</p> <p><b>3-bis.</b> In caso di richiesta di trasferimento di un iscritto soggetto a procedimento penale o nei cui confronti sia stato presentato un esposto, ma ancora non sia stato aperto a carico del medesimo procedimento disciplinare, all'Ordine al quale è chiesto il trasferimento dovranno essere trasmessi anche gli atti del procedimento penale o l'esposto formalmente acquisiti.</p> <p>4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 37.</p> <p>5. In caso di trasferimento dell'iscritto entro il 30 giugno il contributo annuale è ripartito tra l'Ordine di provenienza e l'Ordine di destinazione in relazione al periodo di iscrizione nei due albi. Nel caso in cui il contributo annuale richiesto dall'Ordine di destinazione sia maggiore, quest'ultimo può chiedere all'iscritto di corrispondere l'importo dovuto proporzionalmente al periodo di iscrizione, al netto di quanto ricevuto dall'Ordine di provenienza.</p>
	<p><b>Articolo 38 - bis. Cancellazione dall'albo o</b></p>

**dall'elenco.**

1. Oltre che nel caso di richiesta dell'iscritto, la cancellazione dall'Albo è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

- 1) nei casi di incompatibilità;
  - 2) quando è venuto a mancare il requisito indicato alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 36;
  - 3) quando l'iscritto trasferisce sia la sua residenza, sia il suo domicilio professionale, in località posta fuori della circoscrizione del Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile;
  - 4) nel caso di mancato pagamento dei contributi annuali. Decorso tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, il Consiglio dell'Ordine assegna un termine, non superiore ad ulteriori tre mesi, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il Consiglio dell'Ordine, sentito l'interessato, ne dispone la cancellazione dall'Albo.
2. Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dall'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 8, nel caso di rinuncia ed in quelli indicati nei numeri 2, 3 e 4 del comma 1.

3. La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia o di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

4. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine sono notificate, entro trenta giorni dal deposito, all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale del circondario ove è istituito l'Ordine al quale l'interessato è iscritto, nonché al Consiglio dell'Ordine nel cui Albo sia iscritta la società tra professionisti partecipata dall'interessato. In caso di irreperibilità dell'interessato la notificazione avviene mediante affissione nell'albo pretorio del tribunale.

5. L'interessato e il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

6. Chi è stato cancellato dall'albo o dall'elenco ha diritto

	<p>di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 36.</p> <p>7. L'iscritto all'Albo, all'elenco speciale o al registro del tirocinio non può chiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti. La domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare.</p>	
<p><b>39. Titoli professionali.</b></p> <p>1. Salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, agli iscritti nella Sezione A Commercialisti spetta il titolo professionale di «dottore commercialista», agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili spetta il titolo professionale di «esperto contabile».</p> <p>2. Il termine «commercialista» può essere utilizzato solo dagli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto.</p>	<p><b>39. Titoli professionali.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>	
	<p><b>39-bis. Specializzazioni</b></p> <p>1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.</p> <p>2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.</p> <p>3. Il titolo di specialista può essere conseguito:</p> <p>a) da iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore</p>	<p>Com cont pecu affer stata com spec crea mina discr titolo dive negl solid</p>

	<p>attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;</p> <p>b) da iscritti nella sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;</p> <p>c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.</p> <p>4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio Nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.</p> <p>5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.</p> <p>6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.</p> <p>6. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni.</p>	<p>prof Com la re rego gli espr l'ind anco esse dal F  Limi dell' limit pass spec all'or di s reali di q varia</p>
<p align="center"><b>Sezione II</b> <b>Formazione ed accesso alla professione</b></p>	<p align="center"><b>Sezione II</b> <b>Formazione ed accesso alla professione</b></p>	

<p><b>40. Abilitazione professionale.</b></p> <p>1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale.</p> <p>2. Presso ciascun Ordine territoriale è istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell'Ordine medesimo, sulle cui iscrizioni e cancellazioni delibera il Consiglio dell'Ordine.</p> <p>3. Il registro di cui al comma 2 è diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 45.</p> <p>4. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica della classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero della classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.</p> <p>5. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea della classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero della classe 28, classe delle lauree in scienze economiche.</p>	<p><b>40. Abilitazione professionale.</b></p> <p>1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio <b>di diciotto mesi</b>.</p> <p>2. Presso ciascun Ordine territoriale è istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell'Ordine medesimo, sulle cui iscrizioni e cancellazioni delibera il Consiglio dell'Ordine.</p> <p>3. Il registro di cui al comma 2 è diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 45.</p> <p>4. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea <b>magistrale della classe LM 56 "Scienze dell'economia" o della classe LM 77 "Scienze economico aziendali" istituite ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270; ovvero di un diploma di laurea specialistica della classe 64/S "Scienza dell'economia" o della classe 84/S "Scienze economico-aziendali" istituite ai sensi del DM 3 novembre 1999, n. 509; ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.</b></p> <p>5. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea <b>triennale della classe L18 "Scienza dell'economia e della gestione aziendale" o della classe L33 "Scienze economiche" istituite ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270; ovvero di diploma di laurea triennale della classe L17 "Scienze dell'economia e della gestione aziendale" o della classe L28 "Scienze economiche", istituite ai sensi del DM 3 novembre 1999, n. 509.</b></p>
---	--

<p><b>41. Valore delle classi di laurea.</b></p> <p>1. I decreti ministeriali che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 dell'istruzione, dell'università e della ricerca, introducono modifiche alle classi di laurea e di laurea specialistica, definiscono la relativa corrispondenza con i titoli previsti dall'articolo 36, commi 3 e 4, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.</p>	<p><b>41. Valore delle classi di laurea.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>
<p><b>42. Tirocinio.</b></p> <p>1. Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto presso un professionista iscritto nell'Albo da almeno cinque anni.</p> <p>2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravità relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte del professionista.</p> <p>3. Con il regolamento di cui al comma 2 vengono altresì determinate:</p> <p>a) le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con il limite massimo di un semestre, unico ed ininterrotto, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile;</p> <p>b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti. In ogni caso, per l'ammissione all'esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il</p>	<p><b>42. Tirocinio.</b></p> <p>1. Il tirocinio professionale deve essere <del>compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene</del> svolto presso un professionista iscritto nell'Albo da almeno <b>due</b> anni.</p> <p>2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravità relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte del professionista.</p> <p>3. Con il regolamento di cui al comma 2 vengono altresì determinate:</p> <p>a) le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato <del>membro dell'Unione Europea estero</del>, con il limite massimo di un semestre, unico ed ininterrotto, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile;</p> <p>b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti. In ogni caso, per l'ammissione all'esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il</p>

<p>tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa.</p>	<p>tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa.</p>	
<p><b>43. Integrazione del tirocinio negli studi universitari.</b></p> <p>1. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le università sono definiti da appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale.</p>	<p><b>43. Integrazione del tirocinio negli studi universitari.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>	
<p><b>44. Svolgimento del tirocinio professionale.</b></p> <p>1. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative.</p> <p>2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 2041 del codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.</p> <p>3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 42, comma 2.</p>	<p><b>44. Svolgimento del tirocinio professionale.</b></p> <p>1. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative.</p> <p>2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 2041 del codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.</p> <p><b>Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio, secondo quanto previsto dell'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.</b></p> <p>3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 42, comma 2.</p>	
<p><b>45. Esame di abilitazione.</b></p> <p>1. Con ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengono indette ogni anno due sessioni di esame di abilitazione all'esercizio della professione. In ciascuna sessione si svolgono esami distinti per l'accesso alle sezioni A e B dell'Albo.</p>	<p><b>45. Esame di abilitazione.</b></p>	

<p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, lettera b), coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo.</p> <p>3. Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.</p>	<p>Identico</p>
<p><b>46. Prove d'esame per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo.</b></p> <p>1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:</p> <p>a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;</p> <p>b) una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.</p> <p>2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in:</p> <p>a) una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;</p> <p>b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;</p> <p>c) una prova a contenuto pratico, costituita da</p>	<p><b>46. Prove d'esame per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo.</b></p> <p>1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:</p> <p>a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;</p> <p>b) una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi operativi, economia politica, <b>aziendale e finanziaria, principi fondamentali di gestione finanziaria aziendale</b>, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.</p> <p>2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in:</p> <p>a) una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, <b>contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, principi contabili nazionali ed internazionali, analisi finanziaria, gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali ed internazionali, disciplina della revisione legale</b>, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale <b>della revisione</b>, finanza aziendale;</p> <p>b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto <b>civile</b>, diritto commerciale, <b>diritto societario</b>, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;</p> <p>c) una prova a contenuto pratico, costituita da</p>

<p>un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.</p> <p>3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 43.</p>	<p>un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.</p> <p>3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 43.</p>
<p><b>47. Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo.</b></p> <p>1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:</p> <p>a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;</p> <p>b) una prova orale, avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.</p> <p>2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in:</p> <p>a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;</p> <p>b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, economia</p>	<p><b>47. Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo.</b></p> <p>1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:</p> <p>a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva <b>2006/43/CE del 17 maggio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio</b> e dall'articolo 4 del decreto legislativo <b>27 gennaio 2010, n. 39</b>;</p> <p>b) una prova orale, avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.</p> <p>2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in:</p> <p>a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci, <b>principi contabili nazionali ed internazionali, analisi finanziaria, gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali ed internazionali, disciplina della revisione legale, tecnica professionale della revisione</b>;</p> <p>b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, <b>diritto societario</b>, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, informatica <b>e sistemi operativi</b>,</p>

<p>politica ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;</p> <p>c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.</p> <p>3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 43.</p>	<p>economia politica, aziendale e finanziaria, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;</p> <p>c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.</p> <p>3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 43.</p>	
<p><b>48. Rapporti tra Ordine professionale ed università.</b></p> <p>1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale promuovono, anche con apposita convenzione e con la istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra facoltà ed Ordini professionali.</p>	<p><b>48. Rapporti tra Ordine professionale ed università.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Capo V</b> <b>Il procedimento disciplinare</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo V</b> <b>Il procedimento disciplinare</b></p>	
<p><b>49. Esercizio dell'azione disciplinare.</b></p> <p>1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.</p> <p>2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.</p> <p>3. Il procedimento è regolato dal presente capo, nonché dalle norme adottate dal Consiglio nazionale col</p>	<p><b>49. Esercizio dell'azione disciplinare.</b></p> <p>1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'Albo, nell'elenco non esercenti e nel registro del tirocinio è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.</p> <p>2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.</p> <p>3. Il procedimento è regolato dal presente capo, dall'articolo 8 D.P.R. n. 137/2012, nonché dalle norme</p>	

<p>regolamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c). Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.</p> <p>4. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio dell'Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto.</p> <p>5. Se l'azione è promossa avverso un membro del Consiglio dell'Ordine, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio dell'Ordine ove ha sede la corte di appello territorialmente competente.</p> <p>6. Nel caso in cui è promossa l'azione disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine istituito presso la sede di corte di appello, è competente il Consiglio dell'Ordine ove ha sede la corte di appello più vicina, determinata dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.</p>	<p>adottate dal Consiglio nazionale <b>con il</b> regolamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c). Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.</p> <p><b>3 -bis. Al procedimento disciplinare, in quanto procedimento amministrativo, non si applica la sospensione dei termini processuali di cui alla L. n. 742/1969.</b></p> <p>4. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina dell'Ordine nel cui Albo, elenco speciale non esercenti o registro del tirocinio l'interessato è iscritto. Il Consiglio di disciplina territoriale esercita l'azione disciplinare anche nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine presso cui è istituito,</p> <p>5. Se l'azione è promossa avverso un membro del Consiglio dell'Ordine o un membro del Consiglio di disciplina, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio di disciplina dell'Ordine ove ha sede la corte di appello territorialmente competente.</p> <p>6. Nel caso in cui è promossa l'azione disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio di disciplina istituito presso la sede di corte di appello, è competente il Consiglio di disciplina ove ha sede la corte di appello più vicina, determinata dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.</p>	
<p><b>50. Procedimento disciplinare.</b></p> <p>1. Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale emanato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. c), sulla base dei principi espressi nei commi seguenti.</p> <p>2. Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati.</p> <p>3. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano</p>	<p><b>50. Procedimento disciplinare</b></p> <p>1. Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale emanato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. c), sulla base dei principi espressi nei commi seguenti.</p> <p>2. Il procedimento disciplinare è promosso dal Consiglio di disciplina territoriale d'ufficio o su segnalazione del Consiglio dell'Ordine o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'Ordine, ovvero su richiesta degli interessati.</p> <p>3. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano</p>	

<p>provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.</p> <p>4. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.</p> <p>5. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.</p> <p>6. Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.</p> <p>7. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.</p> <p>8. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto.</p> <p>9. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ed al Ministero della giustizia.</p> <p>10. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il</p>	<p>provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva, <b>nonché il tentativo, se provato, di compiere il fatto illecito.</b></p> <p>4. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza, od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.</p> <p>5. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possono essere derivate dai medesimi.</p> <p>6. <b>L'iscritto</b> è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine, il decoro e la dignità della <b>professione.</b></p> <p>7. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio <b>di disciplina</b>, con l'assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.</p> <p>8. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al <b>Consiglio di disciplina</b> dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto.</p> <p>9. <b>I provvedimenti disciplinari</b> sono notificati entro trenta giorni <b>dalla pubblicazione</b> all'incolpato e al pubblico ministero presso il tribunale <b>nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine. La notifica è effettuata a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario. I medesimi provvedimenti sono comunicati al Consiglio dell'Ordine,</b> al procuratore generale presso la corte di appello, al Ministero della giustizia <b>ed ai soggetti interessati al procedimento a cura della segreteria del Consiglio di disciplina.</b></p> <p>10. <b>L'iscritto</b> che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia</p>
---	---

<p>fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.</p>	<p>intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.</p>
<p><b>51. Astensione e ricusazione.</b>  1. I membri del Consiglio che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.</p> <p>2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.</p> <p>3. Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesto</p>	<p><b>51. Astensione e ricusazione.</b>  1. I membri del Consiglio <b>di disciplina territoriale</b> che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile <b>o sia stata ad essi irrogata una sanzione disciplinare e devono comunicare al Consiglio di disciplina le ragioni dell'astensione</b>  <b>1 -bis.</b> Nei casi in cui i componenti del Consiglio di disciplina territoriale sono obbligati ad astenersi, la parte interessata può proporre la ricusazione mediante ricorso.  <b>1 -ter.</b> Il ricorso deve essere proposto al Consiglio di disciplina territoriale e depositato presso la segreteria dello stesso Consiglio cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, se al ricorrente è noto il nome dei componenti dell'organo chiamato a decidere la questione disciplinare, e prima dell'inizio della trattazione di questa nel caso contrario.  <b>1 -quater.</b> Il ricorso sospende il procedimento disciplinare.  2. Sulla sussistenza dei motivi di astensione e ricusazione decide il Consiglio di disciplina con provvedimento non impugnabile, sentito il componente ricusato o che chiede di astenersi e assunte, se occorrenti, le prove offerte.  <b>2 -bis.</b> In caso di astensione o ricusazione di alcuni componenti del Consiglio di disciplina, fermo restando il quorum costitutivo previsto dal comma 11 dell'articolo 24 -bis, la determinazione della maggioranza necessaria per operare viene calcolata sulla base del numero dei consiglieri che non si sono astenuti o che non sono stati ricusati.  3. Se, a seguito di astensione e ricusazione, non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza <b>indugio al Consiglio di disciplina costituito nella sede della</b></p>

<p>l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio presso la sede della corte d'appello viciniore, stabilita dal Consiglio nazionale.</p> <p>4. Il Consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.</p>	<p>corte d'appello territorialmente competente. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio di disciplina costituito presso la sede della corte d'appello più vicina, stabilita dal Consiglio nazionale determinata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.</p> <p>4. Il Consiglio di disciplina competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio di disciplina cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.</p> <p>4 -bis. Qualora, a seguito di astensione o ricusazione di uno o più componenti, un Collegio non fosse in grado di operare, il Consiglio di disciplina chiamato a decidere, ove autorizzi l'astensione o ritenga legittima la ricusazione, assegna il fascicolo ad altro Collegio.</p> <p>5. La previsione di cui al comma 1 è applicabile anche ai componenti del Consiglio di disciplina nazionale e, in tal caso, la ricusazione è proposta mediante ricorso al Consiglio di disciplina nazionale.</p> <p>6. Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria dello stesso Consiglio nei termini previsti dal comma 1 -ter e sospende il procedimento disciplinare.</p> <p>7. Sulla sussistenza dei motivi di astensione e ricusazione decide il Consiglio di disciplina nazionale con provvedimento non impugnabile, adottato con la maggioranza prevista dal comma 2-bis.</p>
	<p><b>51 bis. Contenuto della decisione.</b></p> <p>1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;</li> <li>b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili. Il richiamo verbale consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme</li> </ul>

	<p>deontologiche e nel contestuale invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni e si applica quando il fatto contestato, pur se non scusabile, non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;</p> <p>c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione, radiazione.</p>	
<p><b>52. Sanzioni disciplinari.</b></p> <p>1. Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine competente può irrogare le seguenti sanzioni:</p> <p>a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo;</p> <p>b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni;</p> <p>c) la radiazione dall'Albo.</p>	<p><b>52. Sanzioni disciplinari.</b></p> <p>1. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.</p> <p>2. La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.</p> <p>3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sanzione della censura. La sanzione della sospensione dall'esercizio della professione può essere irrogata per un periodo non superiore a due anni.</p> <p>4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'Albo, dall'elenco dei non esercenti o dal registro del tirocinio e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro Albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 57. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.</p>	
<p><b>53. Sospensione cautelare.</b></p>	<p><b>53. Sospensione cautelare.</b></p> <p>1. Se sono addebitati fatti disciplinarmente rilevanti che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio della professione, o quando ricorre la necessità di inibire</p>	

<p>1. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni.</p> <p>2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.</p> <p>3. L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.</p>	<p>comportamenti illeciti, può essere disposta la sospensione cautelare dell'incolpato dall'esercizio della professione.</p> <p>2. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a tre anni, anche non continuativi, ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.</p> <p>3. La sospensione cautelare è comunque immediatamente disposta in caso di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.</p> <p>4. Fuori dai casi di cui al comma 3, l'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.</p> <p>5. La durata della misura cautelare della sospensione è computata ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione.</p>
<p><b>54. Sospensione per morosità.</b></p> <p>1. Il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, lett. p) o dall'articolo 29, comma 1, lett. h).</p> <p>2. La sospensione è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.</p>	<p><b>54. Sospensione per morosità.</b></p> <p>1. Il Consiglio di disciplina, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, lett. p), o dall'articolo 29, comma 1, lett. h).</p> <p>2. La sospensione è revocata con provvedimento del Presidente dell'organo disciplinare decidente quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.</p>
<p><b>55. Impugnazioni.</b></p> <p>1. Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53 dal Consiglio dell'Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte dell'interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione.</p> <p>2. Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti.</p> <p>3. Il Consiglio nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.</p>	<p><b>55. Impugnazioni.</b></p> <p>1. Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 51, 52, 53 e 54 dal Consiglio di disciplina, può essere proposto ricorso al Consiglio di disciplina nazionale da parte dell'iscritto destinatario del provvedimento e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione.</p> <p>2. Il Consiglio di disciplina nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti.</p> <p>3. Il Consiglio di disciplina nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.</p>

<p><b>56. Prescrizione dell'azione disciplinare.</b></p> <p>1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.</p>	<p><b>56. Prescrizione dell'azione disciplinare.</b></p> <p>1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.</p> <p>2. Il termine non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione.</p> <p>3. Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l'azione penale, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale.</p> <p>4. La notifica dell'avvenuta apertura del procedimento disciplinare interrompe il decorso della prescrizione di cui al precedente comma 1 e determina la decorrenza di un nuovo termine prescrizione quinquennale.</p>
<p><b>57. Riammissione dei radiati.</b></p> <p>1. Il professionista radiato dall'Albo o dall'elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile.</p>	<p><b>57. Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari.</b></p> <p>1. Il professionista radiato dall'Albo o dallo speciale elenco previsto dall'articolo 34, comma 8, può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile.</p> <p>2. Gli effetti delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 52, diversi dalla radiazione, possono essere dichiarati cessati, se nel frattempo l'iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, decorsi rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) due anni dall'esecuzione, in caso di censura;</li> <li>b) tre anni dall'esecuzione, in caso di sospensione.</li> </ul> <p>3. Fatta salva la disciplina in materia di radiazione, gli iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione loro irrogate mediante istanza da presentarsi al Consiglio di disciplina dell'Ordine</p>

	<p>competente decorsi i tempi prescritti dal comma 2 del presente articolo. Il Consiglio di disciplina decide entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.</p> <p>4. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 3 cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La relativa annotazione rimarrà agli atti nel fascicolo personale dell'iscritto, ma essa non dovrà essere riferita o riportata in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga da una pubblica amministrazione o dall'autorità giudiziaria; in tal caso l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di "intervenuta riabilitazione".</p> <p>5. Nel caso in cui l'iscritto, nel corso del procedimento avviato con l'istanza di cui al comma 3, sia sottoposto ad altro procedimento disciplinare, il Consiglio di disciplina sospende la procedura di riammissione suddetta fino alla conclusione della procedura disciplinare.</p> <p>6. Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si esplicano su tutte le sanzioni già comminate con provvedimento definitivo.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Capo V bis</b> <b>Forme collettive di assicurazione e obbligo degli iscritti</b></p>	
	<p><b>57-bis. Forme collettive di assicurazione e obbligo degli iscritti</b></p> <p>1. Qualora il Consiglio nazionale eserciti la facoltà di cui all'articolo 29, lettera s), gli iscritti sono tenuti a stipulare polizza assicurativa aggiuntiva o integrativa per i rischi derivanti dall'esercizio di attività professionali non coperti dalla polizza collettiva e per l'adeguamento dei massimali all'attività concretamente svolta.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Capo V ter</b> <b>Esercizio della professione in forma societaria ed associata</b></p>	
	<p><b>57-ter. Disposizioni generali</b></p> <p>1. L'esercizio della professione in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a</p>	

	<p>società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione la società esercita in modo prevalente la propria attività.</p> <p>2. Alla società tra eommercialisti si applicano, in quanto compatibili, le norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione.</p> <p>3. Presso l'ordine in cui la società risulta iscritta è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale.</p> <p>4. Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione le sedi sono istituite. L'istituzione di sedi secondarie va denunciata presso il Consiglio dell'ordine in cui la società risulta iscritta per l'annotazione.</p> <p>5. La società tra commercialisti è iscritta nella apposita sezione speciale di cui all'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 96/2001.</p> <p>6. L'esercizio della professione in forma societaria non costituisce attività di impresa.</p> <p>7. La società tra Commercialisti è soggetta alle previsioni di cui alla legge n. 3/2012, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	
	<p><b>Art. 57-<i>quater</i>. Incompatibilità</b></p> <p>1. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.</p> <p>2. La partecipazione ad una società tra commercialisti di soci non iscritti in albi, elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra commercialisti. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio dalla società.</p> <p>3. I soci che non siano iscritti in albi, elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali che intendano partecipare alla società tra Commercialisti devono essere in possesso degli specifici requisiti di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a) e b).</p>	

	<p><b>Art. 57-quinquies. Oggetto sociale, denominazione sociale e compagine societaria</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La società tra commercialisti ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività professionale.</li> <li>2. È consentito l'esercizio di attività accessorie e strumentali rispetto all'attività professionale.</li> <li>3. In caso di società multidisciplinari trova applicazione l'art. 57 -octies.</li> <li>4. La società tra commercialisti, in qualunque forma costituita, è tenuta a prevedere ed inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione "Società tra Commercialisti".</li> <li>5. Almeno due terzi dei soci della società tra commercialisti devono essere iscritti nell'Albo e detenere almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci. Il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale la stessa è iscritta procede alla cancellazione dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti, secondo le modalità indicate nel presente comma, nel termine perentorio di sei mesi.</li> <li>6. Qualora la società tra commercialisti abbia adottato il tipo societario disciplinato nel capo V o nel capo VI del titolo V del libro V del codice civile le azioni devono essere nominative e non trasferibili tramite girata.</li> </ol>	
	<p><b>Art. 57-sexies. Amministrazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'amministrazione della società tra commercialisti non può essere affidata a terzi.</li> <li>2. I soci non professionisti possono assumere la carica di amministratori ma la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione deve essere composta da soci iscritti nell'albo.</li> <li>3. In caso di amministratore unico esso è un socio iscritto all'Albo.</li> </ol>	
	<p><b>Art. 57-septies. Incarico - Responsabilità</b></p>	

	<p><b>professionale e disciplinare</b></p> <p>1. Anche nel caso di esercizio della professione in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti iscritti in albi, elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.</p> <p>2. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.</p> <p>3. La società tra commercialisti risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione. Essa è tenuta al rispetto del codice deontologico della professione ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.</p> <p>4. Se la violazione commessa dal socio professionista incaricato della specifica prestazione è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società. Salvo quanto previsto nell'art. 57-octies, il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritta la società è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio benché iscritto presso altro Consiglio dell'Ordine.</p> <p>5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società.</p>	
	<p><b>Art. 57-<i>octies</i>. Società multidisciplinari</b></p> <p>1. La società tra commercialisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali per l'esercizio delle quali sia richiesta l'iscrizione in albi, elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali.</p> <p>2. Nel caso previsto dal comma 1 l'attività prevalente</p>	

	<p>dedotta nell'oggetto sociale deve essere quella della professione di cui al presente decreto.</p> <p>3. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti iscritti in albi, elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.</p> <p>4. La società è iscritta nella sezione speciale dell'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella cui circoscrizione esercita in modo prevalente la propria attività. La società è tenuta al rispetto del codice deontologico della professione ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.</p> <p>6. I professionisti iscritti in albi, elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali differenti da quello in cui risulta iscritta la società sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche dell'ordine in cui risultano iscritti.</p> <p>7. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 57 quinquies, comma 5.</p>	
	<p><b>Art. 57-<i>nonies</i>. Associazioni tra Commercialisti</b></p> <p>1. La professione può essere esercitata in forma associata. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito personalmente al singolo professionista.</p> <p>2. Allo scopo di assicurare prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite associazioni con professionisti iscritti in albi, in albi, elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali diversi.</p> <p>3. La professione può essere esercitata da parte dell'iscritto che partecipa ad associazioni costituite fra altri professionisti iscritti in albi, elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali diversi.</p> <p>4. Le associazioni professionali non sono soggette a procedure concorsuali differenti da quelle relative alla composizione della crisi da sovraindebitamento e alla</p>	

	liquidazione del patrimonio di cui alla legge n. 3/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	<p><b>Art. 57-<i>decies</i>. Regime fiscale e previdenziale</b></p> <p>1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni:</p> <p>a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Il reddito complessivo delle società tra Commercialisti di cui al Capo V ter del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili.»;</p> <p>b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Il reddito complessivo delle società tra Commercialisti di cui al Capo V ter del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili.».</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 del</p>	<p>NOT. con c alle p TUIR redd oppo TUIR STP, semp comu prod lavor</p>

	<p>Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p> <p>3. Alle attività professionali prestate dalle società tra Commercialisti di cui al Capo V ter del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.</p>	Il co versa in al parte statu
<p style="text-align: center;"><b>Capo VI</b> <b>Disposizioni transitorie</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo VI</b> <b>Disposizioni transitorie</b></p>	
<p><b>58. Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti.</b></p> <p>1. A fare data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti, già istituiti in un circondario di tribunale a norma dell'articolo 6, <i>D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067</i> ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali, già istituiti nel medesimo circondario di tribunale a norma dell'<i>articolo 6, D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068</i>, sono soppressi. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.</p> <p>2. Qualora in un circondario di tribunale sia costituito solo l'Ordine dei dottori commercialisti ovvero solo il collegio dei ragionieri e periti commerciali, tale ente è soppresso. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei</p>	<p><b>58. Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>	

dottori commercialisti e degli esperti contabili.		
<p><b>59. Istituzione del Consiglio nazionale e soppressione di quelli preesistenti.</b></p> <p>1. A fare data dal 1° gennaio 2008, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, già istituito a norma del <i>D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067</i>, ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, già istituito a norma del <i>D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068</i>, sono soppressi. A decorrere dalla medesima data, è istituito l'ente pubblico non economico denominato Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.</p>	<p><b>59. Istituzione del Consiglio nazionale e soppressione di quelli preesistenti.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>	
<p><b>60. Successione nei rapporti giuridici e nella titolarità delle pubbliche funzioni.</b></p> <p>1. A fare data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituiti ai sensi dell'articolo 58, succedono in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai soppressi ordini dei dottori commercialisti ed ai collegi dei ragionieri e periti commerciali con sede nel medesimo circondario di tribunale.</p> <p>2. A partire dalla medesima data di cui al comma 1, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili succede in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.</p> <p>3. La successione nei processi non ne determina la interruzione.</p> <p>4. La successione nei rapporti giuridici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comprende anche i rapporti di lavoro del personale dipendente dai soppressi Consigli nazionali, nonché di quello dipendente dai soppressi Ordini e collegi territoriali. Tali dipendenti mantengono il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assistenziale.</p>	<p><b>60. Successione nei rapporti giuridici e nella titolarità delle pubbliche funzioni.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>	

<p>5. Tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli degli Ordini e dei collegi, alla data di cui al comma 1, ivi compresi quelli aventi ad oggetto l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, il trasferimento del professionista o l'esercizio nei suoi confronti della potestà disciplinare, così come ogni altro affare relativo allo stato giuridico ed economico degli iscritti, proseguono in capo ai nuovi enti che ne assumono la titolarità.</p> <p>6. Tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali alla data di cui al comma 1 proseguono in capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.</p>	
<p><b>61. Costituzione dell'Albo unico.</b></p> <p>1. I Consigli locali dei neoistituiti Ordini provvedono, non oltre il 28 febbraio 2008, alla costituzione dell'Albo unico sulla base dei criteri di cui all'articolo 58.</p> <p>2. Nei casi in cui l'ambito territoriale del nuovo Ordine differisca da quello di uno od entrambi gli enti cessanti, il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili provvederà alla iscrizione dei dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili che hanno la residenza od il domicilio professionale nell'ambito territoriale di competenza, con le stesse modalità previste per il trasferimento delle posizioni individuali provenienti dai precedenti Ordini e Collegi.</p> <p>3. Eventuali controversie sono rimesse alla determinazione del Ministro della giustizia, che si avvarrà della Commissione di cui all'articolo 75.</p> <p>4. Coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono inseriti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali vengono iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo di cui all'articolo 34, conservando rispettivamente l'anzianità della precedente iscrizione.</p> <p>5. L'iscrizione avviene con l'indicazione, relativamente a ciascun professionista, di tutti i contenuti previsti dal</p>	<p><b>61. Costituzione dell'Albo unico.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>

<p>comma 6 dell'articolo 34.</p> <p>6. Agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di «dottore commercialista». Agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di «ragioniere commercialista».</p> <p>7. Ove un professionista risulti iscritto in entrambi gli Albi di cui al comma 6, egli verrà iscritto nell'Albo unico con la indicazione di entrambi i titoli professionali.</p> <p>8. Coloro che sono iscritti contestualmente agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali dovranno esercitare, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, il diritto di opzione ad eleggere o ad essere eletti tra i dottori commercialisti o tra i ragionieri commercialisti. Tale opzione dovrà essere esercitata entro il 31 dicembre 2006 e comunicata alla Commissione di cui all'articolo 75 ed ha valore per tutto il periodo transitorio. Gli iscritti che non avranno esercitato l'opzione verranno inseriti nelle liste elettorali dell'Albo nel quale hanno maturato una maggiore anzianità.</p>	<p style="text-align: center;">Identico</p>
<p><b>62. Diritti quesiti.</b></p> <p>1. Possono fare domanda di iscrizione nella Sezione A Commercialisti dell'Albo coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in conformità al previgente ordinamento della professione di dottore commercialista e che alla medesima data non risultino iscritti nell'Albo.</p> <p>2. Possono fare domanda di iscrizione nella sezione A Commercialisti coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in conformità a quanto prescritto dalla <i>legge 12 febbraio 1992, n. 183</i>, e dal <i>decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622</i> del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e che, alla medesima data, non risultino iscritti nell'Albo.</p>	<p style="text-align: center;">Identico</p>
<p><b>63. Composizione dei Consigli dell'Ordine.</b></p> <p>1. Nel periodo transitorio la maggioranza dei componenti</p>	<p><b>63. Composizione dei Consigli dell'Ordine.</b></p>

<p>dei Consigli dell'Ordine dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili.</p> <p>2. Nel periodo transitorio, per la prima elezione dei consigli territoriali, in carica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, le quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli Ordini dei dottori commercialisti e dai collegi dei ragionieri e periti commerciali sono determinate dal Ministro della giustizia, coadiuvato dalla Commissione di cui all'articolo 75, e sono calcolate in misura proporzionale agli iscritti nei rispettivi Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri alla data di indizione delle relative operazioni elettorali, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. h) della <i>legge 24 febbraio 2005, n. 34</i>.</p> <p>3. Per il restante periodo transitorio, della durata di quattro anni a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, la determinazione del numero di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti, ai ragionieri commercialisti ed agli esperti contabili sarà effettuata dal presidente del Consiglio dell'Ordine, all'atto della fissazione della data di svolgimento delle elezioni, in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo di dottore commercialista, degli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista e degli iscritti nella Sezione B Esperti contabili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1.</p>	<p style="text-align: center;">Identico</p> <p style="text-align: center;">Identico</p>	
<p><b>64. Prima elezione dei Consigli dell'Ordine.</b></p> <p>1. Al fine di provvedere all'elezione dei componenti il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che si insedierà il 1° gennaio 2008, il Ministro della giustizia fissa la data per la convocazione delle Assemblee elettorali, che non può essere comunque successiva alla data del 31 maggio 2007.</p> <p>2. I presidenti dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e i presidenti dei Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali di cui all'articolo 58,</p>	<p><b>64. Prima elezione dei Consigli dell'Ordine.</b></p>	

<p>comma 1, convocano l'assemblea dei rispettivi iscritti non meno di quarantacinque giorni prima della data fissata ai sensi del comma 1, con esclusione di coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione e di coloro che siano iscritti nell'elenco dei non esercenti.</p> <p>3. La violazione del termine di cui al comma 2 è accertata dal Ministro della giustizia che adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi.</p> <p>4. Per il periodo transitorio i dottori commercialisti ed i ragionieri commercialisti esercitano separatamente l'elettorato attivo, limitatamente al numero di membri riservati rispettivamente a dottori commercialisti e ragionieri commercialisti per ciascun Ordine, ai sensi dell'articolo 63.</p> <p>5. Per lo stesso periodo di cui al comma 1, l'elettorato passivo alla carica di presidente è riservato ai dottori commercialisti della Sezione A Commercialisti dell'Albo e la carica di vice presidente è riservato ai ragionieri commercialisti della Sezione A Commercialisti dell'Albo.</p> <p>6. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini avviene con le stesse modalità di cui agli articoli 20 e 21, fatta eccezione per le seguenti disposizioni transitorie.</p> <p>7. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Ai fini della rieleggibilità, in sede di prima elezione degli organi dell'ordine non rileva l'espletamento di precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi cessati.</p> <p>8. La presentazione delle candidature, da effettuare almeno trenta giorni prima dell'assemblea, sarà fatta sulla base di liste distinte per l'elezione separata dei consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri ragionieri commercialisti, eventualmente fra loro collegate a soli fini programmatici.</p> <p>9. È consentito candidarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità del candidato presente in più liste.</p> <p>10. Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti avranno un numero di candidati pari a quello dei membri riservati ai dottori commercialisti, aumentato di cinque.</p>	<p style="text-align: center;">Identico</p>
---	---

<p>11. Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri ragionieri commercialisti avranno un numero di candidati pari a quello dei membri riservati ai ragionieri commercialisti, aumentato di cinque.</p> <p>12. Le liste per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti avranno, oltre al contrassegno o al motto, l'indicazione del presidente candidato; quelle per l'elezione dei consiglieri ragionieri commercialisti avranno, oltre al contrassegno o al motto, l'indicazione del vicepresidente candidato.</p> <p>13. È consentito votare per i candidati di una sola lista.</p> <p>14. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente per la lista dei dottori commercialisti ed il vicepresidente per la lista dei ragionieri commercialisti. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza, fino al massimo dei consiglieri da eleggere escluso il presidente ed il vicepresidente, per i primi candidati in ordine di lista.</p> <p>15. Alla lista che avrà conseguito il maggior numero di voti validi verranno attribuiti i quattro quinti dei seggi, arrotondati per eccesso. I seggi restanti verranno attribuiti alla lista che si collocherà seconda per numero di voti validi conseguiti.</p> <p>16. Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, sarà preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.</p>	
<p><b>65. Successive elezioni dei Consigli dell'Ordine.</b></p> <p>1. La procedura elettorale di cui al precedente articolo si applica a tutte le Assemblee elettorali convocate per l'elezione dei Consigli degli Ordini, fino alla data del 31 dicembre 2012. I Consigli in carica a tale data decadono in ogni caso.</p>	<p><b>65. Successive elezioni dei Consigli dell'Ordine.</b></p>

<p>2. Nelle assemblee successive alla prima, alla convocazione degli iscritti nell'Albo provvede il presidente del Consiglio dell'Ordine.</p> <p>3. Per il restante periodo transitorio, il Consiglio dura in carica quattro anni.</p> <p>4. Una lista per l'elezione dei componenti i Consigli dell'Ordine con il titolo di dottore commercialista ed una lista per l'elezione dei componenti i Consigli dell'Ordine con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le liste è dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste, e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse.</p> <p>5. In caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata.</p> <p>6. Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista che avranno conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni ed applicate, in caso di liste collegate, le procedure di cui al comma 5, verrà attribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>7. Gli iscritti nella Sezione Esperti contabili dell'Albo non sono convocati con l'avviso di cui al comma precedente qualora il loro numero non sia sufficiente ai fini dell'elezione di almeno un componente del Consiglio dell'Ordine secondo il criterio di proporzionalità di cui all'articolo 9, comma 1, o qualora non vi sia alcun iscritto eleggibile ai sensi dell'articolo 9, comma 5.</p> <p>8. Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri esperti contabili avranno un numero di candidati pari a quello ad essi riservato ai sensi dell'articolo 9, aumentato di tre.</p>	<p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p><b>6</b> <b>6</b>arich e elet t ive del Consiglio dell'Ordine.</p> <p>1. Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti direttamente dalle rispettive assemblee, ciascun Consiglio</p>	<p><b>6</b> <b>6</b>arich e elet t ive del Consiglio dell'Ordine.</p>



<p>dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, svolta ai sensi e per gli effetti degli articoli precedenti, il Ministro della Giustizia determina la data per la convocazione dei Consigli dell'Ordine ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, la quale non può essere comunque successiva al 30 novembre 2007.</p> <p>2. Il Presidente di ciascun Consiglio dell'Ordine neoeletto convoca il Consiglio nel giorno determinato ai sensi del comma 1.</p> <p>3. Fino al termine del periodo transitorio di nove anni, a partire dalla data di cui all'articolo 58, comma 1, si applicano le seguenti procedure elettorali.</p> <p>4. Per la prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti, la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale di dottore commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del Presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 67. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno quattro regioni dell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), quattro regioni dell'Italia centrale (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e quattro regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), con il limite massimo di due candidati per regione.</p> <p>5. Per la prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti dal previgente Albo dei ragionieri e periti commerciali, la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale di ragioniere commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del vicepresidente che</p>	<p style="text-align: center;">Identico</p>
---	---

capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 67. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno due regioni dell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), due regioni dell'Italia centrale (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e due regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

6. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui all'articolo 25, comma 4, nel periodo transitorio rileva l'espletamento di precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi territoriali o nazionali cessati.

7. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia, che verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni. La violazione delle predette disposizioni comporta la esclusione dalla procedura elettorale.

8. Per la prima elezione del Consiglio nazionale, la presentazione delle candidature sarà fatta sulla base di liste distinte per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri ragionieri commercialisti, eventualmente fra loro collegate a soli fini programmatici.

9. Nel medesimo giorno, ciascun Consiglio dell'Ordine esprime un voto per una lista di candidati provenienti dall'Ordine dei dottori commercialisti ed un voto per una lista di candidati provenienti dall'Ordine dei ragionieri e periti commerciali. È consentito votare per i candidati di una sola lista.

10. Ai fini dell'espressione dei voti di cui al comma precedente, i componenti il Consiglio dell'Ordine provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti votano per liste di professionisti provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti e i componenti il Consiglio dell'Ordine provenienti dal previgente Albo dei ragionieri votano per liste di professionisti provenienti dal

previgente Albo dei ragionieri.

11. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti; un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

12. Sono eleggibili i professionisti che siano iscritti nell'Albo da almeno dieci anni.

13. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, trasmettendo la relativa delibera entro il secondo giorno non festivo successivo alla data della seduta, indicando il numero degli iscritti negli Albi ai fini di cui al comma 10, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'Albo, la data di nascita e l'indirizzo dei candidati delle liste designate, ad una commissione nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti.

14. La commissione di cui al comma 13, verificata l'osservanza delle norme di legge, proclama eletti i candidati della lista di professionisti provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti e i candidati della lista di professionisti provenienti dal previgente Albo dei ragionieri che, al termine delle votazioni hanno ottenuto più voti, attribuendo la rispettiva quota di seggi nel Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

15. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

16. Il Consiglio dura in carica cinque anni per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, e quattro anni per il restante periodo transitorio.

17. Nel periodo transitorio, l'insediamento del Consiglio nazionale avviene a data fissa il 1° gennaio 2008 ed il 1° gennaio 2013.

18. Per la seconda elezione, una lista per l'elezione dei componenti il Consiglio nazionale con il titolo di dottore commercialista ed una lista per l'elezione dei componenti il Consiglio nazionale con il titolo di ragioniere

<p>commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le liste è dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse.</p> <p>19. In caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata.</p> <p>20. Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista che avranno conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni ed applicate, in caso di liste collegate, le procedure di cui al precedente comma, verrà attribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>21. Per la seconda elezione si applicano altresì i commi 4 e 5, intendendosi che le distinte liste riguardano rispettivamente gli iscritti con il titolo di dottore commercialista e gli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista.</p>	
<p><b>69. Cariche elettive del Consiglio nazionale.</b></p> <p>1. Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti direttamente secondo le disposizioni dell'articolo 68, il Consiglio nazionale elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere.</p> <p>2. Il vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.</p> <p>3. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti, seguendo l'ordine delle rispettive liste.</p> <p>4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.</p> <p>5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà</p>	<p><b>69. Cariche elettive del Consiglio nazionale.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>

<p>dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente; in caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 68.</p> <p>6. In caso di scioglimento del Consiglio nazionale, quello neoeletto resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio nazionale disciolto.</p>	
<p><b>70. Insediamento dei nuovi organi direttivi locali e nazionali.</b></p> <p>1. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili si insediano ed esercitano le rispettive attribuzioni a partire dal 1° gennaio 2008.</p>	<p><b>70. Insediamento dei nuovi organi direttivi locali e nazionali.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>
<p><b>71. Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti.</b></p> <p>1. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nei registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione A del registro dei tirocinanti, istituito presso ciascun Ordine territoriale ai sensi dell'articolo 36, se in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;</li> <li>b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'<i>articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127</i>,</li> <li>c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'<i>articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127</i>.</li> </ul> <p>2. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nei registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei</p>	<p><b>71. Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti.</b></p>

<p>dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione B del registro dei tirocinanti istituito presso ciascun Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'articolo 36, se in possesso di:</p> <p>a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche;</p> <p>b) diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata triennale, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'<i>articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127</i>.</p> <p>3. Nei casi di cui al comma 2, il periodo di tirocinio già effettuato sotto la vigenza del precedente ordinamento è, ad ogni effetto, computato ai fini del completamento del tirocinio medesimo.</p> <p>4. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purché siano in possesso di:</p> <p>a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;</p> <p>b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'<i>articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127</i>;</p> <p>c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'<i>articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127</i>.</p>	<p>Identico</p>
---	-----------------

<p>5. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione B dell'albo, purché siano in possesso di:</p> <p>a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche;</p> <p>b) diploma universitario, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'<i>articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.</i></p> <p>6. Fino al 31 dicembre 2007 coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ed hanno compiuto il prescritto periodo di pratica professionale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per l'accesso alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, Disciplinati rispettivamente con <i>decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, e decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622</i> entrambi del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.</p>	
<p><b>72. Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi Ordini.</b></p> <p>1. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e presso i Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso cui l'incolpato risulterà essere iscritto a seguito della unificazione dei due Albi professionali.</p>	<p><b>72. Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi Ordini.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>

<p>2. Il Consiglio che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento; potrà riesaminare integralmente i fatti ed è tenuto, in ogni caso, a sentire l'incolpato prima della comminazione della sanzione.</p> <p>3. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e presso il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.</p> <p>4. Il Consiglio nazionale che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento e potrà riesaminare integralmente i fatti.</p>	
<p><b>73. Azione disciplinare per fatti commessi anteriormente alla istituzione dei nuovi Ordini.</b></p> <p>1. Il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è competente a procedere Disciplinarmente nei confronti dei propri iscritti per fatti da essi commessi fino al 31 dicembre 2007, fatte salve le norme in materia di prescrizione.</p>	<p><b>73. Azione disciplinare per fatti commessi anteriormente alla istituzione dei nuovi Ordini.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>
<p><b>74. Proroga degli organi elettivi.</b></p> <p>1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso, gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2007.</p>	<p><b>74. Proroga degli organi elettivi.</b></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>
<p><b>75. Commissione ministeriale.</b></p> <p>1. Presso il Ministero della giustizia è costituita una commissione composta di sette membri nominati con decreto del Ministro della giustizia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e, tra questi, il presidente del</p>	<p><b>75. Commissione ministeriale.</b></p>

<p>Consiglio nazionale che assume le funzioni di vicepresidente della commissione. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, tra i quali il presidente del Consiglio nazionale.</p> <p>2. Presiede la commissione un magistrato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, designato dal Ministro della giustizia.</p> <p>3. La commissione esercita le funzioni ad essa assegnate dal presente decreto, vigila sul corretto svolgimento delle procedure di unificazione degli albi e coadiuva il Ministro della giustizia per le determinazioni necessarie ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto.</p> <p>4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono stabiliti e ripartiti in misura paritaria, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, che provvedono congiuntamente a fornire il personale ed i mezzi dell'ufficio di segretariato.</p>	<p>Identico</p>
<p><b>Capo VII</b> <b>Disposizioni finali e di coordinamento</b></p>	<p><b>Capo VII</b> <b>Disposizioni finali e di coordinamento</b></p>
<p><b>76. Abrogazioni.</b> 1. Sono abrogati il <i>D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067</i>, ed il <i>D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068</i>.</p>	<p><b>76. Abrogazioni.</b> Identico</p>
<p><b>77. Notificazioni e comunicazioni.</b> 1. Le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica con firma digitale e avviso di ricevimento. Le comunicazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica con firma digitale.</p>	<p><b>77. Notificazioni e comunicazioni.</b> Identico</p>
<p><b>78. Disposizioni di coordinamento.</b> 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori</p>	<p><b>78. Disposizioni di coordinamento.</b></p>

<p>commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo.</p> <p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami ai «dottori commercialisti o esperti contabili» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo.</p> <p>3. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai «dottori commercialisti o esperti contabili» contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti agli iscritti negli Albi dei «dottori commercialisti» ed agli iscritti negli Albi dei «ragionieri e periti commerciali» <sup>(12)</sup>.</p> <p>4. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai Consigli locali e nazionali «dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili» contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai Consigli territoriali e nazionali dei dottori commercialisti e ai Consigli territoriali e nazionali dei ragionieri e periti commerciali <sup>(13)</sup>.</p>	Identico	